



Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra: "Economia dei mercati monetari e finanziari"

*"Linee evolutive della vigilanza bancaria:
il processo di controllo prudenziale"*

RELATORE

Prof.ssa Giovanna Paladino

CANDIDATO

Caruso Antonio

Matricola 146801

ANNO ACCADEMICO

2010/2011

Indice :

Capitolo 1:

1.1 L'evoluzione del mercato e il relativo adeguamento normativo	5
1.2 Convergenza internazionale sulle norme e criteri di vigilanza bancaria	8
1.3 Gli Accordi di Basilea 1 e Basilea 2	11
1.3.1 "Basilea 1"	12
1.3.2 "Basilea 2"	14
1.4 All'indomani della crisi: sviluppi per la supervisione bancaria e la stabilità finanziaria ..	18
1.5 Basilea 3: linee guida per una migliore supervisione e regolamentazione bancaria	21
1.5.1 Rischio di liquidità	23
1.5.2 Contenimento della leva finanziaria	24
1.5.3 Buffer patrimoniali	25
1.5.4 Gestione e supervisione del rischio.....	26
1.5.5 Rilevanza sistemica.....	26
1.5.6 Regime transitorio	27
Allegato A	29

Capitolo 2:

2.1 Il controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale	30
2.2 Rischio di Credito	36
2.3 Rischio di Controparte	40
2.4 Rischio Operativo	42
2.5 Rischi di Mercato	45
2.6 Rischio di Liquidità	47
2.7 Rischio di Tasso	49

Capitolo 3:

3.1 Introduzione	55
3.2 Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP	56
3.3 La proporzionalità dell'ICAAP	58
3.3.1 Le fasi dell'ICAAP	60
3.3.2 Periodicità e governo societario dell'ICAAP	64
3.3.3 Informativa	65
3.4 Supervisory Review and Evaluation Process – SREP	69

Capitolo 4:

4.1 Introduzione	71
4.2 Esposizione ai rischi, metodologie e strumenti utilizzati nel processo	74
4.3 Componenti, stima e allocazione del capitale interno	84
4.4 Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e Patrimonio di Vigilanza	87
4.5 Autovalutazione del Processo ICAAP	90

Allegato A.....	92
-----------------	----

Bibliografia	95
--------------------	----

Sitografia	96
------------------	----

CAPITOLO 1

1.1 L'evoluzione del mercato e il relativo adeguamento normativo

Uno dei principali problemi avvertiti nel processo di evoluzione dei sistemi e dei mercati finanziari è stato quello relativo alla difficoltà incontrata dal pubblico dei risparmiatori nel reperire informazioni qualitativamente e quantitativamente affidabili, necessarie per una selezione consapevole delle alternative di investimento, in un panorama sempre più variegato di prodotti innovativi e soluzioni complesse. L'affermazione di strumenti di finanza diretta e quindi una evoluzione verso un sistema maggiormente orientato ai mercati, viene agevolata

dalla presenza di soggetti istituzionalmente preposti alla creazione e alla gestione di un *framework* normativo che assicuri il rispetto di determinati parametri qualitativi e quantitativi, che permettano la creazione di un contesto competitivo nel quale gli operatori stessi possano agire sul mercato minimizzando i rischi e, garantisca il corretto funzionamento del sistema bancario nella sua totalità, attenuando, e in tal modo cercando di scongiurare, futuri periodi di stress economico e finanziario.¹

Alla luce del continuo processo evolutivo proprio dei mercati finanziari, l'attività di regolamentazione e di controllo sulle banche e sugli altri intermediari finanziari risulta essere molto ardua e complessa. Se da un lato gli enti regolamentari cercano di delimitare gli spazi d'azione dell'attività finanziaria, con l'intento di salvaguardare gli interessi del pubblico dei risparmiatori mantenendo la stabilità e solidità del sistema finanziario nel suo complesso, dall'altro le istituzioni finanziarie, in quanto imprese² orientate alla massimizzazione dei profitti, sono talvolta alla ricerca di nuove idee e soluzioni che consentano di aggirare i requisiti, solitamente molto stringenti, imposti dalla regolamentazione (non necessariamente con intento frodatorio). Questo comporta di per sé una sorta di processo ciclico di regolamentazione, superamento dell'ostacolo da parte dei soggetti vigilati e successiva ri-regolamentazione, in un sistema finanziario molto dinamico e in continua evoluzione.

Le continue crisi che, a cadenza quasi ciclica, hanno colpito i mercati finanziari, sono sintomatiche di come l'assenza di dinamismo e la lentezza della regolamentazione, o meglio la sua incapacità di adeguarsi a tempo all'innovazione finanziaria, siano fra le principali cause di quelle spirali che hanno portato in alcuni casi al collasso quasi totale dell'economia. Senza andare troppo indietro nel tempo, basti pensare alla recente crisi dei mutui *subprime*, per rendersi conto della forza

¹ A tal riguardo trova una sua ragion d'essere la presenza di enti e istituzioni specializzate, sia nazionali che sovranazionali, quali le banche centrali nazionali o i comitati internazionali di armonizzazione normativa (come il Comitato di Basilea in seno alla BIS: Bank for International Settlements).

² Secondo quanto stabilito dall'art 10 comma 1 del T.U.B. "La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa".

distruttiva di una regolamentazione opaca e incompleta su strumenti finanziari e pratiche innovative. Un periodo caratterizzato da un mix esplosivo composto da innovazione finanziaria a livelli mai visti, una cattiva e talvolta fraudolenta gestione, ma soprattutto da un'incompleta e inadeguata regolamentazione, ha portato a quello che è stato uno degli eventi finanziari più catastrofici degli ultimi settant'anni.

Alla luce di ciò è facile intuire come una adeguata regolamentazione bancaria, coadiuvata da una specifica attività di vigilanza riescano, se non del tutto ad eliminare, quanto meno ad attenuare gli effetti dannosi derivanti da un sistema finanziario lasciato a se stesso; un sistema di per sé molto instabile, dato che le sue fondamenta sono basate sulle aspettative degli operatori e quindi il più delle volte su mere "sensazioni", le quali in assenza di un assetto normativo e regolamentare certo possono portare a situazioni di crisi, innescando quella concatenazione di eventi che può determinare il fallimento anche di istituzioni finanziarie che in realtà risultano essere sane, ma che nel caso specifico sono state investite dall'onda di sfiducia derivante dal comportamento scorretto o fraudolento anche di un singolo attore del settore bancario.

La presenza di enti *super partes*, che regolino e soprattutto vigilino sui mercati finanziari, è una *conditio sine qua non* per il corretto funzionamento del sistema e per l'esistenza stessa delle istituzioni finanziarie nel loro complesso. L'investitore (o cliente) deve poter fare affidamento sulla qualità e solvibilità degli intermediari, anche per virtù del fatto che questi siano vigilati da enti che hanno come compito principale quello di garantire l'efficienza e di favorire un "*continuous improving*" del settore, guidando, consigliando e talvolta imponendo le scelte da seguire.

1.2 Convergenza internazionale delle norme e criteri di vigilanza bancaria

Negli ultimi decenni, a seguito dei cambiamenti che hanno interessato il settore finanziario e bancario, si è sentita la necessità di un'azione regolamentare coordinata a livello internazionale. Effetti come l'innovazione finanziaria, la globalizzazione dei mercati e il conseguente aumento della concorrenza hanno contribuito a modificare profondamente i caratteri peculiari dell'attività bancaria, inducendo pertanto anche un cambiamento nelle logiche di vigilanza sottostanti.

Le banche hanno iniziato ad offrire una vasta gamma di prodotti differenziati e il più delle volte molto complessi come CDOs³ e CDS⁴, operando su di un territorio sempre più ampio, superando sempre più spesso i confini nazionali. A questo processo di internazionalizzazione delle banche è seguita, giocoforza, un'armonizzazione della normativa in materia bancaria con la seguente nascita di vari enti e istituzioni sovranazionali che operano con l'obiettivo di un continuo miglioramento della regolamentazione a livello internazionale. Il forte grado di interconnessione internazionale di molte istituzioni finanziarie rafforza la necessità di una cooperazione a livello sovranazionale.

La soluzione a problemi del genere andava pertanto ricercata nella cooperazione fra i vari legislatori nazionali e nella standardizzazione dei requisiti regolamentari. La necessità di migliorare la solidità dei sistemi finanziari e, tramite questa scongiurare o circoscrivere crisi future, è oggetto di crescente attenzione a livello internazionale.

³ CDO è l'acronimo di *Collateralized debt obligation*; La prima CDO è stata emessa nel 1987 dalla *Drexel Burnham Lambert Inc.* per conto della *Imperial Savings Association*. Consiste letteralmente in una obbligazione che ha come garanzia (collaterale) un debito. Una CDO è formata unendo decine o centinaia di ABS, obbligazioni a loro volta garantite da centinaia di debiti individuali. (Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Collateralized_debt_obligation).

⁴ CDS è l'acronimo di *Credit default swap*. Il *credit default swap* (Cds) è uno swap che trasferisce l'esposizione creditizia di prodotti a reddito fisso tra parti. Il CDS può essere utilizzato ad esempio come copertura da chi sottoscrive un'obbligazione contro il rischio di fallimento del soggetto che emette il titolo di debito. (Fonte: <http://www.ilsole24ore.com>).

Negli ultimi tempi vari organismi sovranazionali, fra cui il *Comitato di Basilea*⁵ per la vigilanza bancaria presso la *Banca dei Regolamenti Internazionali*⁶, il *Financial Stability Board*⁷, il *Fondo Monetario Internazionale* e la *Banca Mondiale*⁸, hanno vagliato la possibilità di rafforzare la stabilità finanziaria in tutto il mondo. Ad esempio gli Accordi di Basilea, di per sé non vincolanti perché necessitano di una fase di recepimento nelle legislazioni nazionali, rappresentano il tentativo più importante di promozione di regole comuni per il sistema bancario internazionale. Rappresentano inoltre un importante tassello nel processo di “ri-regolamentazione” del settore bancario, dopo la deregolamentazione avvenuta sull’onda dell’ideologia liberista della seconda metà del secolo scorso.

⁵ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è composto da alti esponenti delle banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a Basilea, in Svizzera, dove ha sede il suo Segretariato permanente. (fonte: “*Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*”, Dicembre 2010)

⁶ La Banca dei Regolamenti Internazionali, in inglese Bank for International Settlements, è un’organizzazione internazionale avente sede sociale a Basilea, in Svizzera. Fondata nel 1930 in attuazione del piano Young, essa è la più antica istituzione finanziaria internazionale. (fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_dei_Regolamenti_Internazionali)

⁷ Il *Financial Stability Board (FSB)* è stato costituito nel 1999. Esso riunisce regolarmente i rappresentanti dei governi, delle banche centrali e delle autorità nazionali di vigilanza sulle istituzioni e sui mercati finanziari, di istituzioni finanziarie internazionali, di associazioni internazionali di autorità di regolamentazione e supervisione e di comitati di esperti di banche centrali. Il Forum si propone di promuovere la stabilità finanziaria a livello internazionale, migliorare il funzionamento dei mercati e ridurre il rischio sistemico attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza.

Per l’Italia vi partecipano i rappresentanti del Ministero dell’Economia, della Banca d’Italia e della Consob.

⁸ Sia il Fondo Monetario Internazionale che la Banca Mondiale, vengono creati negli USA nel 1944, con il famoso accordo di Bretton Woods. Nella sua originaria concezione il FMI nasceva con l’idea di salvaguardare il meccanismo di stabilità monetaria (sancita a Bretton Woods con l’entrata in vigore del *dollar standard*), e destinato ad intervenire solo nel caso in cui una delle monete avesse subito uno shock che ne abbattesse il valore creando caos nel sistema dei cambi. Nel tempo la sua funzione è cambiata totalmente, anche a seguito dell’abbandono di un regime di tassi di cambio fissi, divenendo un vero e proprio fautore delle politiche monetarie degli stati, ai quali eroga i fondi. La Banca Mondiale invece aveva una funzione diversa rispetto a quella del FMI, ovvero quella di operare investimenti nei paesi in via di sviluppo per accelerarne la crescita economica. Mentre il FMI ha funzione anticiclica di breve periodo, la Banca Mondiale si prefigge obiettivi di lungo periodo, creando sviluppo economico laddove non c’è.

(Appunti personali delle lezioni di Storia Economica del Prof. Palermo)

Le disposizioni emanate dal Comitato di Basilea possono essere viste come una sorta di principi universali, e intendono servire da base di riferimento per gli organi di vigilanza e le altre autorità pubbliche in tutti i paesi e a livello internazionale. Vengono in effetti utilizzati dalle autorità nazionali preposte come metro di paragone per giudicare la regolamentazione di vigilanza vigente, con l'intento di colmare eventuali lacune laddove sussistano, e adeguando le normative nazionali qualora divergano, assicurando in tal modo un contesto internazionale basato sulla certezza che le "regole del gioco" siano uguali per tutti, raggiungendo un sempre più elevato livello di efficienza. Ciò, tuttavia, in alcuni casi risulta di difficile applicazione date le possibili divergenze tra i nuovi quadri regolamentari e quelli già in vigore nei singoli paesi⁹.

Quello della cooperazione internazionale è sicuramente il sentiero giusto da intraprendere, e a sostegno di questa tesi, basti pensare che i principi sanciti dal Comitato di Basilea nel testo *"Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria"*¹⁰ del settembre 1997 e revisionato nell'ottobre 2006, sono stati recepiti dalle autorità di vigilanza di oltre 100 nazioni, divenendo pertanto il fulcro attorno al quale si sta sviluppando finalmente un'armonizzazione internazionale.

⁹ Ad esempio, per quanto riguarda Basilea 3, alcuni paesi, tra cui gli USA, stanno tentando di promuovere una revisione dell'accordo per ridurne l'impatto, in termini di requisiti patrimoniali, sui propri sistemi finanziari.

¹⁰ Il Comitato di Basilea ha elaborato questi principi in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza dei paesi esterni al G10. Il documento è stato redatto da un gruppo comprendente i rappresentanti del Comitato e di Cile, Cina, Hong Kong, Messico, Repubblica Ceca, Russia e Thailandia. Vi hanno parimenti collaborato altri nove paesi: Argentina, Brasile, Corea, India, Indonesia, Malaysia, Polonia, Singapore e Ungheria. Inoltre ci è stata la consultazione di un numero più ampio di autorità di vigilanza nazionali. Questo è esemplificativo dell'importanza che assume la cooperazione internazionale.

1.3 Gli Accordi di Basilea 1 e Basilea 2

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nasce alla fine del 1974. È un'organizzazione internazionale istituita dai governatori delle Banche centrali dei paesi del gruppo del G10 ed opera sotto il patrocinio della *Bank for International Settlements*. Il pensiero comune che ha mosso ed animato i fondatori era quello di promuovere la cooperazione fra le banche centrali allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria.

Storicamente esso nacque in seguito al fallimento e alla successiva messa in liquidazione della banca tedesca *Bankhaus Herstatt*, che per il mancato regolamento di transazioni valutarie causò grossi problemi ai sistemi di pagamento e regolamento, con implicazioni negative a livello internazionale. Al fine di un miglioramento della cooperazione internazionale e in tal modo per evitare incidenti analoghi a quello della *Bankhaus Herstatt*, i paesi del cosiddetto G10 formarono un comitato, con sede a Basilea sotto il patrocinio della *Bank for International Settlements*. Il comitato inizialmente prese il nome di "*Comitato Cooke*", da Peter Cooke, governatore dell'allora Banca d'Inghilterra, che fu uno dei primi a proporlo e di fatto fu il primo presidente.

Gli accordi di Basilea sono una serie di raccomandazioni sulla regolamentazione bancaria, tese a definire le linee guida del settore con lo scopo di pervenire ad una adeguata armonizzazione internazionale della normativa in materia. Fulcro di tali accordi è la previsione di un ammontare specifico di capitale che le banche devono detenere come cuscinetto contro le perdite e le insolvenze. Naturalmente più alti sono i requisiti minimi patrimoniali più sarà ridotta la possibilità per le banche di concedere prestiti e pertanto la loro profittabilità. Tuttavia tali accordi non sono di per sé vincolanti non essendo dei veri e propri trattati, dato che necessitano di una procedura formale di recepimento da parte delle autorità nazionali; questo potrebbe essere un loro punto debole a causa della differente reattività delle varie legislazioni nazionali nell'adeguarsi a ciò che gli accordi stabiliscono. L'esempio più

eclatante risulta essere il ritardo con il quale gli Stati Uniti hanno attuato le regole di Basilea II.

Ad oggi fanno parte di tali accordi, Basilea I, Basilea II e il prossimo Basilea III.

1.3.1 " Basilea 1"

Il primo accordo di Basilea¹¹, denominato "Accordo sul capitale" e più comunemente conosciuto come Basilea 1, fu adottato nel 1988 con lo scopo primario di raggiungere un adeguato livello di stabilità internazionale del settore bancario. Tale accordo, con le sue successive modifiche, ha introdotto un sistema di requisiti minimi patrimoniali finalizzato a indurre le banche a detenere un ammontare di patrimonio commisurato ai rischi di credito da queste assunti nelle loro attività. Con specifico riferimento al rischio di credito, è stato introdotto come misura di adeguatezza patrimoniale della banche il coefficiente di solvibilità¹², o *solvency ratio*, che deve assumere un valore maggiore o uguale all'8%; una banca pertanto può assumere rischi nella misura in cui riesce a rispettare questa copertura dell'8%, consolidando la consapevolezza del ruolo centrale che la disciplina sul

¹¹ Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Luglio 1988), "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi";

¹² Il coefficiente di solvibilità è una misura sintetica del grado di patrimonializzazione di un intermediario bancario o finanziario. Esprime il rapporto fra il Patrimonio di Vigilanza (PV) di una banca e il totale delle sue attività ponderate per il rischio (*risk weighted activities*, RWA). Il patrimonio di vigilanza è costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi che devono essere nella piena disponibilità della banca, in modo da poter essere utilizzati all'occorrenza e senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali; in particolare il PV, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, è costituito dal patrimonio di base (o tier 1) più il patrimonio supplementare (o tier 2), al netto delle deduzioni. Rientrano nel patrimonio di base il capitale versato, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e gli strumenti innovativi di capitale previa deduzione delle azioni proprie, dell'avviamento, delle immobilizzazioni immateriali e delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso.

Il patrimonio supplementare è invece costituito dalla somma algebrica delle riserve di rivalutazione, strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate, fondo rischi su crediti al netto delle minusvalenze nette su titoli e degli altri elementi negativi, e delle plusvalenze o minusvalenze nette sulle partecipazioni. (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 della Banca d'Italia, "Istruzioni di vigilanza per le banche", Titolo IV, Capitolo 1, Sezioni 1 e 2)

patrimonio riveste nelle normative di vigilanza. Il patrimonio rappresenta il primo presidio a fronte dell'esposizione ai rischi delle banche; un adeguato livello di patrimonializzazione consente pertanto di preservare la stabilità della banca, avendo funzione di cuscinetto in grado di assorbire eventuali perdite (è di fatto una garanzia della solvibilità della banca stessa).

Con il trascorrere del tempo tuttavia sono emersi i limiti insiti in tale primo accordo in particolare per quanto riguardava le ponderazioni associate alle diverse esposizioni; in particolare nella determinazione del rischi di credito non si teneva conto né del diverso grado di diversificazione del portafoglio prestiti delle banche, né della differente vita residua delle esposizioni e né dell'eventuale presenza di strumenti di *risk mitigation* cui molte banche facevano ricorso.

Tabella 1.1: Griglia fattori di ponderazione Basilea 1

Ponderazione 0%	Ponderazione 20%	Ponderazione 50%	Ponderazione 100%
Cassa e valori assimilati	Crediti verso banche multilaterali di sviluppo	Mutui garantiti da ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale	Crediti verso imprese del settore privato
Crediti verso banche centrali e governi dei paesi OCSE	Crediti verso banche dei paesi OCSE		Partecipazioni in imprese private
Titoli di Stato emessi dai governi dei paesi OCSE	Crediti verso enti del settore pubblico di paesi OCSE		Crediti verso banche e governi centrali di paesi non OCSE
	Crediti, di durata inferiore a 1 anno, nei confronti di banche di paesi OCSE		Impianti e altri investimenti fissi

Fonte:rielaborazione personale di dati disponibili da www.bis.org

Il punto che destava maggiori perplessità era il fatto che si applicasse la stessa ponderazione, pari al 100%, a qualunque tipo di impresa e questo aveva dato adito a strategie di arbitraggio regolamentare, derivante appunto dalla presenza di uno scostamento tra rischio effettivo percepito dalla banca e rischio misurato dalla regolamentazione. In tale circostanza molte banche iniziarono a sfruttare a proprio vantaggio l'inefficienza del sistema di ponderazione, data appunto la possibilità di attribuire lo stesso peso a imprese molto diverse soprattutto sotto il profilo del rischio. Infatti una piccola impresa aveva la stessa ponderazione, e quindi era percepita come se avesse lo stesso rischio e di conseguenza stesso requisito minimo patrimoniale di una grande impresa internazionale, quotata in borsa e magari provvista di rating.

Inoltre il progresso tecnologico, l'innovazione finanziaria e la globalizzazione dei mercati, hanno contribuito a modificare radicalmente l'operatività degli intermediari finanziari, e reso tali regole prudenziali sempre meno adeguate a cogliere il reale profilo di rischio delle banche. In tal modo, Basilea 1, nato con l'intento di sviluppare condotte di gestione sane e prudenti, in molti casi ha prodotto l'effetto contrario, ovvero l'assunzione di una maggiore quantità di rischi.

1.3.2 "Basilea 2"

L'inadeguatezza dimostrata nel saper allineare i requisiti di capitale con i rischi effettivi sopportati dalle banche, ha condotto ad un ridisegno della regolamentazione sfociato nel Nuovo Accordo di Basilea, c.d. Basilea 2, pubblicato

nel Giugno 2004 e successivamente completato e aggiornato con nuovi elementi fino alla versione definitiva del 2006¹³.

Questo nuovo accordo completa il processo di riforma regolamentare avviato nel 1996, ovvero da quando era stata introdotta la disciplina sui requisiti minimi patrimoniali a fronte dei rischi di mercato sul portafoglio di trading, adottando come uno dei principi base quello secondo cui un adeguato presidio dei rischi si basa innanzitutto sulla capacità di monitoraggio delle banche, non considerando solo il rischio di credito ma anche quelli operativi.

Il nuovo accordo è un documento molto articolato e più complesso del precedente e si sviluppa su tre pilastri della vigilanza bancaria.

Il primo pilastro fornisce le metodologie da seguire nel calcolo dei requisiti minimi patrimoniali per diverse categorie di banche e strumenti. Sono previsti requisiti di capitale non solo a fronte del rischio di credito e di quelli di mercato, ma per la prima volta anche per i rischi operativi che, a seguito dello sviluppo dell'attività bancaria in settori diversi dalla pura intermediazione creditizia, hanno assunto sempre maggiore importanza. In relazione alle diverse tipologie di rischio, il nuovo accordo prevede la possibilità di scelta tra una pluralità di metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali, un metodo semplificato e uno o più metodi interni. In tal modo trova applicazione il principio secondo cui debbano sussistere regole differenziate tra gli operatori che consentano di applicare principi uniformi solo a intermediari simili sotto il profilo organizzativo e operativo.

Per quanto riguarda il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, questo resta invariato rispetto allo schema del 1988, ovvero l'8%; quello che cambia è il modo di valutare le ponderazioni da associare alle diverse esposizioni della banca, tenendo in considerazione i diversi profili di rischio. Per far ciò sono state

¹³ Il Nuovo Accordo sul Capitale di Basilea ha trovato attuazione in Italia con la circolare n.263 del 27/12/2006 della Banca d'Italia, recante "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

aumentate le classi di ponderazione, riducendo in tal modo la convenienza ad attuare strategie di arbitraggio regolamentare.

Tabella 1.2 Percentuali di ponderazione per classi di merito di credito secondo Basilea 2

Esposizioni	Classi di merito di credito					
	1	2	3	4 - 5	6	Senza rating
Soggetti sovrani e rispettive banche centrali	0,00%	20,00%	50,00%	100,00%	150,00%	100,00%
Banche *	20,00%	50,00%	100,00%	100,00%	150,00%	100,00%
Imprese	20,00%	50,00%	100,00%	100,00%	150,00%	100,00%
Esposizioni al dettaglio	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Enti senza scopo di lucro	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Enti territoriali ed enti del settore pubblico	20,00%	50,00%	100,00%	100,00%	150,00%	100,00%
Crediti ipotecari residenziali	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Crediti ipotecari non residenziali	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Fonte: rielaborazione personale di dati presenti su <http://www.bis.org/publ/bcbs107ita.pdf>

*Esistono due opzioni per le esposizioni verso le banche; le autorità di vigilanza applicheranno una delle due opzioni a tutte le banche rientranti nella loro giurisdizione. I crediti verso banche prive di rating non potranno in nessun caso ricevere una ponderazione di rischio inferiore a quella applicata ai crediti verso soggetti sovrani del paese di rispettiva appartenenza.

Il secondo pilastro focalizza l'attenzione sul rafforzamento del processo di sorveglianza. Esso richiede alle banche di dotarsi di metodi per valutare la propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione alle proprie

caratteristiche operative ed allo specifico profilo di rischio; viene pertanto introdotto un *Processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process – SRP)* che si articola in due fasi integrate:

1. *Il Processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP)*, prevede che le banche si dotino di una idonea struttura organizzativa aziendale di gestione dei rischi, con linee di responsabilità definite, sistemi di controllo interno e la predisposizione di idonei strumenti e procedure per determinare il capitale adeguato alla copertura di tutti i rischi assunti.
2. *Il Processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP)*, attraverso il quale l'Autorità di Vigilanza, che esamina l'ICAAP, esprime un giudizio complessivo sulla banca e, qualora lo ritenga necessario, attiva misure correttive.

Il terzo pilastro trova fondamento nel principio secondo il quale l'efficacia del mercato nel valutare adeguatamente le condizioni finanziarie e reddituali delle istituzioni, dipende dalla disponibilità di informazioni affidabili, complete e tempestive. Per tale motivo vengono introdotti obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche dei sistemi di controllo e gestione. Intento principale è quello di migliorare la *disclosure* delle banche nei confronti degli investitori.

1.4 All'indomani della crisi: sviluppi per la supervisione bancaria e la stabilità finanziaria


La crisi finanziaria iniziata nel 2007 ha rivelato che importanti vulnerabilità sono state create dal profondo cambiamento strutturale che ha interessato il settore finanziario nelle ultime decadi. Fenomeni come la deregolamentazione, l'innovazione finanziaria, l'ICT (*Information and Communications Technology*) e l'integrazione dei mercati a livello globale, favorita da una sempre più ampia disponibilità di prodotti finanziari, hanno fatto sì che nel tempo l'esposizione totale del sistema finanziario ai vari fattori di rischio sia stata estremamente sottostimata dalle istituzioni finanziarie e dalle autorità pubbliche competenti.

Le radici della crisi vengono rintracciate in quel processo di accumulazione eccessiva di indebitamento da parte delle banche e negli insostenibili disallineamenti delle scadenze (*maturity mismatches*), questi ultimi in gran parte concentrati tra gli intermediari finanziari non sufficientemente regolati, o addirittura esenti da ogni forma di regolamentazione (in questo caso ci si riferisce al cosiddetto *Shadow Banking System*¹⁴).

¹⁴ Il processo di innovazione finanziaria ha dato vita, in risposta ad un sistema di controlli giudicato troppo stringente, a nuovi intermediari e strumenti in grado di ridurre drasticamente l'efficacia di quest'ultimo. Con l'espressione *Shadow Banking System* si intende quel complesso di mercati, istituzioni, intermediari e strumenti che erogano servizi bancari senza essere soggetti a regolamentazione. Ciò che ha particolarmente impressionato è stata la dimensione del fenomeno e la rapidità che ha caratterizzato il suo manifestarsi.

La predisposizione di un nuovo approccio di supervisione e regolamentazione teso a rafforzare il sistema e a contenere i rischi diminuendo le probabilità di futuri periodi di stress economico e finanziario, si rivela di fondamentale importanza. Questo deve essere un approccio di natura macroprudenziale, poiché gli eventi recenti hanno dimostrato come alle volte dalle scelte razionali a livello individuale possano scaturire conseguenze negative per tutto il sistema. La regolamentazione e la cooperazione dovrebbero avere l'obiettivo di limitare e contenere la natura prociclica¹⁵ dell'intermediazione finanziaria, e soprattutto la sua tendenza ad alternare periodi di boom ad altri di sfiducia e crisi.

Per garantire una certa stabilità finanziaria sono necessari tre "ingredienti" fondamentali, ovvero analisi robuste, una migliore regolamentazione, e la cooperazione internazionale¹⁶. In primo luogo l'analisi della stabilità finanziaria dovrebbe essere rafforzata per includere lo studio di tutte le differenti fonti di rischio sistemico, attraverso ad esempio la predisposizione di scenari avversi più



Fonte: (*The Financial Crisis Inquiry Report, 2011, p. 32 - dati in trilioni di \$*)

La tabella mostra la repentina ascesa e la successiva contrazione dei volumi gestiti dallo SBS in occasione della recente crisi. È evidente come l'entità dello SBS negli USA sia divenuta di assoluto rilievo.

¹⁵ Per prociclicità dell'intermediazione finanziaria si intende quell'insieme di meccanismi attraverso i quali il sistema finanziario contribuisce ad amplificare le fluttuazioni cicliche. Ad esempio quella tendenza connaturata nel settore bancario di accumulare rischi e debito quando le condizioni economiche sono favorevoli, per poi ridurli improvvisamente al mutare della congiuntura. (*"Financial sector pro-cyclicality. Lessons from the crisis"*, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, Aprile 2009)

¹⁶ Banca d'Italia, (Dicembre 2010), *"Lessons learned from the financial crisis for financial stability and banking supervision"*, Questioni di Economia e Finanza;

completi con i quali analizzare la solidità del sistema finanziario. In secondo luogo è necessaria la predisposizione di robuste misure di regolamentazione, che assicurino in futuro un sistema molto più stabile, che si basi su requisiti patrimoniali più stringenti, su di un più basso grado di *leverage* delle banche, su di un miglior controllo del rischio di liquidità e soprattutto su di una trasparenza informativa più efficiente. Infine, il terzo ingrediente consiste nella cooperazione internazionale. Assicurare un più efficiente scambio di informazioni tra le varie autorità di vigilanza nazionali è la chiave per evitare futuri effetti contagio oltre frontiera.

Migliori regimi di risoluzione delle crisi individuali sono parte integrante degli sforzi per assicurare che il default di una istituzione non danneggi l'abilità del mercato finanziario di provvedere i servizi essenziali all'economia, ovvero evitando le situazioni di panico bancario con effetto contagio.

Questi possono essere definiti i pilastri fondamentali sui quali è stato rivisto l'accordo di Basilea nel Settembre 2010. Sarà ora compito degli enti supervisor assicurare che le regole stabilite da tale accordo siano implementate correttamente e nei tempi previsti. Questo processo sicuramente richiederà azioni e decisioni impopolari per gli enti di vigilanza, ma questa è la strada giusta da seguire per scongiurare crisi future. Richiederà inoltre una più forte cooperazione e coordinazione fra i vari attori internazionali per assicurare che i principi emanati siano recepiti in tutte le nazioni nella forma e nello spirito per cui essi sono stati intesi. La tempestività e reattività dell'azione legislativa deve assicurare il più breve periodo di transizione possibile per raggiungere gli obiettivi fissati. Sottolineando le parole del famoso banchiere centrale Nout Wellink¹⁷ *"The benefits of Basel III will fall short if the framework is not implemented fully and in a consistent manner"*¹⁸.

¹⁷ È stato presidente della De Nederlandsche Bank, direttore della Bank for International Settlements (BIS) dal 1997. È stato anche membro del consiglio alla Banca Centrale Europea. Attualmente è un governatore del Fondo monetario internazionale (IMF) e membro inoltre del Financial Stability Board (FSB).

¹⁸ Nout Wellink, "Basel III: a roadmap to better banking regulation and supervision", St. Petersburg, Russia, 24 May 2011.

1.5 Basilea 3: linee guida per una migliore supervisione e regolamentazione bancaria

Il nuovo accordo sul capitale¹⁹ denominato *Basilea 3*, è il risultato dello sforzo internazionale teso a stabilire nuove regole e standard per il settore bancario. L'obiettivo principale di Basilea 3 è cercare di rimediare ai fallimenti dovuti alla inadeguata regolamentazione sul capitale e alla cattiva gestione della liquidità, che sono stati fattori determinanti della crisi finanziaria globale del 2007. Con tali riforme si cercherà di rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni economiche e finanziarie, indipendentemente dalla loro origine, ed in tal modo si ridurrà il rischio di contagio dal settore finanziario all'economia reale.

Il Comitato di Basilea ha pertanto avviato un ampio programma di riforme, con le quali, a seguito dell'esperienza derivante dalla crisi finanziaria, intende rafforzare la gestione del rischio e la *governance* delle banche, nonché migliorare la *disclosure* bancaria. Sono inoltre previste iniziative volte a rafforzare le metodologie di liquidazione delle banche con rilevanza sistemica²⁰.

Facendo un passo indietro, ricordiamo come l'impatto della crisi, inizialmente originatasi in segmenti non regolamentati (OTC) del sistema finanziario USA, è stato notevolmente amplificato dall'eccessivo grado di indebitamento (*leverage*) complessivo, nonché alimentato ulteriormente dall'azione di soggetti non sottoposti a vigilanza. A ciò si è aggiunta la scarsa qualità media della base patrimoniale delle banche, unita ad una inadeguata gestione della liquidità. Il sistema bancario non era pertanto nelle condizioni di poter assorbire perdite

¹⁹ Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Giungo 2011), "*Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*"

²⁰ Per banca di rilevanza sistemica si intende quella banca il cui fallimento rende molto probabile il verificarsi di gravi instabilità finanziarie e del fenomeno di contagio. Per tale motivo i legislatori sono per natura riluttanti a permettere che una banca di rilevanza sistemica fallisca e causi perdite ai suoi depositanti. È in relazione a queste istituzioni che si parla della politica del "*too big to fail*" (troppo grande per fallire), con la quale viene garantito alla banca insolvente l'apporto di capitali per evitare che si inneschi un processo di contagio e di destabilizzazione sistemica.

Più avanti, nel prosieguo del capitolo, il tema della rilevanza sistemica viene meglio qualificato in relazione a quanto previsto da Basilea 3.

sistemiche, né di far fronte al processo di re-intermediazione in atto, di cui era protagonista lo *Shadow Banking System*. La crisi è stata accentuata inoltre dal processo prociclico di riduzione dell'indebitamento e soprattutto dalla natura di molte operazioni finanziarie concluse tra istituzioni con rilevanza sistemica; ad esempio quelle relative all'utilizzo di derivati creditizi come sottostante di un CDO, o *Collateralized Debt Obligation*, (c.d. finanza sintetica).

Alla luce di ciò, l'obiettivo del Comitato riguarda l'introduzione di una serie di riforme sostanziali della regolamentazione internazionale. Queste nuove regole da un lato sono tese a potenziare le regole microprudenziali, contribuendo in tal modo a migliorare la stabilità dei singoli istituti bancari in periodi di stress. Dall'altro lato hanno anche una dimensione macroprudenziale, in quanto cercano di regolamentare i rischi sistemici che possono accumularsi nel settore bancario.

Tuttavia siamo ancora in una fase molto precoce, tant'è che Basilea 3 può ancora essere definito un "*work in progress*", essendo ancora molto lontana la fase di effettiva entrata in vigore dell'accordo nella sua totalità.

La pubblicazione del documento "*Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*", del Dicembre 2010, aggiornato al Giugno 2011, contiene il testo delle norme e i tempi previsti per l'attuazione della nuova regolamentazione.

Entrando nello specifico del nuovo accordo, gli elementi fondanti del nuovo schema, ricordando sempre che Basilea 3 nasce per migliorare Basilea 2 e non per sostituirlo, assumono delle caratteristiche peculiari per l'appunto non previste negli accordi precedenti. In primo luogo vengono introdotti requisiti ad hoc per quanto concerne il rischio di liquidità e il contenimento della leva finanziaria. In secondo luogo vengono introdotti dei buffer patrimoniali da costituirsi tramite l'accantonamento di risorse patrimoniali in eccesso nelle fasi cicliche espansive da cui poter poi attingere nei periodi di tensione. In terzo luogo viene estesa la copertura dei rischi nello schema patrimoniale, con particolare attenzione per le

attività di trading, le cartolarizzazioni, le esposizioni a veicoli fuori bilancio e al rischio di controparte derivante da operazioni con strumenti derivati. In aggiunta a ciò, Basilea 3 pone molta attenzione alla natura dei rischi assunti dalle istituzioni con rilevanza sistemica, cercando appunto di migliorare la regolamentazione per permettere una più idonea gestione del rischio in queste istituzioni.

1.5.1 Rischio di liquidità

L'adozione di rigorosi requisiti patrimoniali è una condizione necessaria ma non sufficiente per la stabilità del settore bancario. Di notevole importanza è il rafforzamento della liquidità bancaria, in quanto, alla luce di quanto accaduto durante la crisi finanziaria, l'inadeguatezza dei relativi standard è fonte di tensioni sia a livello di singoli istituti che di sistema. Fin'ora, tuttavia, risultava assente una normativa armonizzata in quest'area; carenza alla quale il Comitato di Basilea ha deciso di porre rimedio. Analogamente per quanto riguarda i coefficienti minimi patrimoniali, i requisiti di liquidità stabiliranno livelli minimi per rafforzare la capacità di tenuta delle banche di fronte a turbative a breve nell'accesso al finanziamento e per meglio gestire squilibri di liquidità strutturali di più lungo periodo, promuovendo in tal modo condizioni di parità concorrenziale ed evitando una competizione verso standard meno prudenti.

Tali nuove regole si propongono il conseguimento di due distinti obiettivi, allo stesso tempo complementari. Il primo consiste nel promuovere la riduzione del rischio di liquidità a breve termine delle banche, assicurando che esse dispongano di adeguate risorse liquide di alta qualità per superare eventuali situazioni di stress della durata non superiore ad un mese. A tal fine è stato introdotto un indicatore di

breve termine, il *Liquidity Coverage Ratio*²¹ (LCR). Il secondo obiettivo consiste specularmente nella riduzione del rischio di liquidità di più lungo periodo, conseguente a periodi di stress strutturali. Con il *Net Stable Funding Ratio*²² (NSFR) le maggiori banche saranno incentivate a finanziare le loro attività facendo ricorso a fonti di approvvigionamento più stabili. Quest'ultimo indicatore strutturale, NSFR, prevede che la banca mantenga, su di un orizzonte temporale di un anno, un ammontare minimo di fonti stabili in relazione al grado di liquidità dell'attivo, nonché dal potenziale fabbisogno di liquidità derivante da operazioni fuori bilancio.

1.5.2 Contenimento della leva finanziaria

Uno degli elementi chiave di Basilea 3 consiste nell'introduzione di un indice di leva finanziaria non basato sul rischio, *non-risk-based leverage ratio*, ad integrazione dei requisiti minimi patrimoniali basati sul rischio. L'introduzione di tale indicatore trova la sua origine nel tentativo di arginare un comportamento inefficiente che molte banche, ancora alla vigilia della crisi, presentavano; se da un lato la componente patrimoniale "Tier 1" presentava robusti coefficienti ponderati per il rischio, dall'altro lato le stesse banche accumulavano elevati rapporti di

²¹ Il *Liquidity Coverage Ratio* intende promuovere la resilienza degli istituti bancari di fronte a possibili turbative della liquidità su un orizzonte temporale di trenta giorni. Contribuirà ad assicurare che le banche mantengano un livello adeguato di attività liquide di alta qualità per controbilanciare gli eventuali deflussi di cassa connessi ad uno scenario di stress acuto di breve periodo.

$$\text{LCR: } \frac{\text{Stock of high-quality liquid assets}}{\text{Net cash outflows over a 30-day time period}} \geq 100\%$$

²² Il *Net Stable Funding Ratio* mira a far fronte agli eventuali squilibri strutturali nella composizione di passività e attività di bilancio su un orizzonte temporale di un anno. Questo indicatore si basa sul confronto tra il totale delle fonti di provvista con scadenza residua oltre l'anno e della quota ritenuta "stabile" dei depositi a vista, da un lato, con le componenti meno liquide dell'attivo, dall'altro. L'introduzione di un tale indicatore deriva dalla necessità di garantire una struttura equilibrata tra poste attive e passive di bilancio fino all'orizzonte temporale annuale.

$$\text{NSFR: } \frac{\text{Available amount of stable funding (liabilities)}}{\text{Required amount of stable funding (assets)}} > 100\%$$

indebitamento in bilancio e fuori bilancio. L'utilizzo di un tale indice contribuirà perciò a limitare la crescita eccessiva del grado di leva a livello sistemico; servirà inoltre come presidio aggiuntivo per garantire il rispetto dei requisiti basati sul rischio.

Il *leverage ratio* sarà calcolato in modo analogo nei vari paesi, tenendo in considerazione dei diversi sistemi contabili. Il Comitato ha definito tale indice con l'intento di trasformarlo in un requisito minimo nell'ambito del primo pilastro, quindi come misura supplementare credibile rispetto ai requisiti minimi patrimoniali *risk-based*.

1.5.3 Buffer patrimoniali

Tra le componenti essenziali del nuovo schema di regolamentazione patrimoniale, assume un rilievo particolare la costituzione di riserve addizionali nelle fasi cicliche espansive da cui poter attingere in periodi di stress, con l'obiettivo di ridurre la prociclicità nel sistema bancario e finanziario. Pertanto il Comitato ha stabilito che le banche devono mantenere un *capital conservation buffer*. L'ammontare minimo di questa riserva è del 2,5% delle esposizioni ponderate per il rischio, e dovrà essere formato da *common equity* (tier 1 capital). Quando il livello di tale riserva scende, le banche saranno costrette a ricostituirlo; in tal modo vengono imposti dei vincoli alle distribuzioni discrezionali dell'utile maturato, comprendenti ad esempio il pagamento dei dividendi o l'erogazione di bonus ai manager. Questo schema rafforzerà la vigilanza e la *governance* bancaria, affrontando il problema dei meccanismi di remunerazione discrezionale (del capitale e dei manager) in periodi di deterioramento della situazione patrimoniale.

Riguardo il problema della prociclicità, Basilea 3 prevede la costituzione di un *buffer* anticiclico, *countercyclical capital buffer*, variabile dallo 0 al 2,5%, composto

da *common equity* o da altri strumenti di capitale capaci di assorbire pienamente le perdite. Lo scopo di tale riserva anticiclica è quello di proteggere il settore bancario da fasi di eccessiva espansione del credito. Il buffer anticiclico non è obbligatorio, ma entra in azione solo in relazione alle specifiche situazioni nazionali; qualora dovesse essere operante funzionerebbe come un'estensione del *capital conservation buffer*.

1.5.4 Gestione e supervisione del rischio

Al rafforzamento dei requisiti di capitale e di liquidità deve accompagnarsi un nuovo schema regolamentare che contempli tutti i rischi rilevanti. Ciò risulta di vitale importanza in un contesto di rapida innovazione finanziaria. L'incapacità di cogliere e gestire rischi rilevanti sia in bilancio che fuori bilancio, nonché le esposizioni derivanti da operazioni con derivati sintetici, è stata una delle principali cause di amplificazione della crisi.

Le regole previste da Basilea 3, mirano pertanto ad estendere la copertura dei rischi nello schema patrimoniale, con particolare attenzione alle attività di trading effettuate dalle banche sui mercati finanziari, alle cartolarizzazioni, alle esposizioni a veicoli fuori bilancio con particolare enfasi ai rischi di controparte e di regolamento derivanti da operazioni con strumenti derivati.

1.5.5 Rilevanza Sistemica

L'eccessiva presenza di istituti di rilevanza sistemica altamente interconnessi è stata uno dei principali fattori, che durante la crisi, ha contribuito alla trasmissione

degli shock al sistema finanziario e all'economia. Tali istituti dovrebbero avere una capacità di assorbimento delle perdite che vada oltre i requisiti minimi standard. Il Comitato di Basilea e il *Financial Stability Board* stanno sviluppando un approccio integrato alle istituzioni di rilevanza sistemica che dovrebbe prevedere misure quali requisiti aggiuntivi di capitale, *capital surcharges*, strumenti di debito che si convertono in capitale al verificarsi di determinati eventi, *contingent capital*, o la partecipazione di alcune categorie di creditori alle perdite, *bail-in debt*.

Si cercherà inoltre di contenere il rischio sistemico e l'interconnessione fra intermediari attraverso l'introduzione di requisiti patrimoniali specifici, tesi ad attenuare i rischi derivanti dalle esposizioni reciproche tra istituzioni finanziarie globali. Rientrano in tale ambito:

- Incentivi patrimoniali per le banche ad avvalersi di controparti centrali per i derivati OTC.
- Requisiti patrimoniali superiori per le attività di trading e in derivati, per le cartolarizzazioni complesse e per le esposizioni fuori bilancio.
- Requisiti patrimoniali più elevati a fronte di esposizioni all'interno del settore finanziario.
- Introduzione di requisiti di liquidità che penalizzino il ricorso eccessivo alla raccolta interbancaria a breve per finanziare impieghi a più lunga scadenza.

1.5.6 Regime transitorio

Nonostante dall'inizio della crisi tutte le banche abbiano compiuto notevoli sforzi per aumentare i propri livelli patrimoniali, dai risultati preliminari dello studio di impatto quantitativo del Comitato si evince che la maggior parte delle grandi banche necessita di un ingente apporto di patrimonio per poter soddisfare i nuovi

requisiti. Per quanto riguarda le banche minori, la maggior parte di queste soddisfa già tali nuovi standard più elevati.

I governatori e i Capi della vigilanza delle autorità nazionali di supervisione hanno concordato una serie di disposizioni transitorie per l'applicazione dei nuovi requisiti. L'applicazione a livello nazionale dei coefficienti patrimoniali di Basilea 3 avrà inizio il 1° Gennaio 2013, per consentire agli stati membri di recepire le nuove regole nei rispettivi regolamenti nazionali. Successivamente i requisiti patrimoniali aumenteranno di anno in anno fino al raggiungimento, nel 2018, del loro livello definitivo.

Per quanto riguarda il *leverage ratio*, è stata programmata una fase di sperimentazione a partire dal 1° gennaio 2013, ma la piena informativa al pubblico inizierà il 1° gennaio 2015. A seconda dei risultati conseguiti durante la fase sperimentale, le tarature definitive saranno effettuate entro la prima metà del 2017, con l'obiettivo di trasformare tale indice in requisito minimo nell'ambito del primo pilastro a partire dal 1° gennaio 2018.

In relazione al *liquidity coverage ratio* e al *net stable funding ratio*, questi diverranno requisiti minimi rispettivamente dal 1° gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2018.

Una sintesi delle disposizioni transitorie è riportata nell'allegato A di questo capitolo.

ALLEGATO A

Fasi di applicazione di Basilea 3.

Le aree ombreggiate indicano i periodi di transizione - tutte le date decorrono dal 1° gennaio

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Dal 1° gennaio 2019
Indice di leva (<i>leverage ratio</i>)	Monitoraggio regolamentare		Fase di sperimentazione 1° gennaio 2013 - 1° gennaio 2017 Informativa dal 1° gennaio 2015					Migrazione al primo pilastro	
Requisito minimo per il <i>common equity</i>			3,5%	4,0%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
<i>Capital conservation buffer</i>						0,625%	1,25%	1,875%	2,50%
Requisito minimo per il <i>common equity</i> più <i>capital conservation buffer</i>			3,5%	4,0%	4,5%	5,125%	5,75%	6,375%	7,0%
Introduzione delle deduzioni dal CET1 (compresi gli importi eccedenti il limite per DTA, MSR e investimenti in istituzioni finanziarie)				20%	40%	60%	80%	100%	100%
Requisito minimo per il patrimonio di base (<i>tier 1</i>)			4,5%	5,5%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Requisito minimo per il capitale totale			8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Requisito minimo per il capitale totale più <i>capital conservation buffer</i>			8,0%	8,0%	8,0%	8,625%	9,25%	9,875%	10,5%
Strumenti di capitale non più computabili nel non-core <i>tier 1</i> e nel <i>tier 2</i>			Esclusione su un arco di 10 anni con inizio dal 2013						
Indice di copertura della liquidità (<i>liquidity coverage ratio</i>)	Inizio periodo di osservazione					Introduzione standard minimo			
Coefficiente dei fondi di approvvigionamento stabili (<i>net stable funding ratio</i>)		Inizio periodo di osservazione						Introduzione standard minimo	

Fonte: "La risposta del Comitato di Basilea alla crisi finanziaria: rapporto al G20", Bank for International Settlements, Ottobre 2010.

Capitolo 2

2.1 Il controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale

Il mantenimento della solidità e della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, resta sempre l'obiettivo di ogni nuovo tentativo di riforma della regolamentazione, nell'ottica di un processo di armonizzazione globale.

Alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni, da ultimo a causa della crisi dei mutui *subprime* statunitense e delle crisi del debito sovrano nell'Eurozona, processi interni, come quello relativo al controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale, affermano la loro importanza e utilità come strumenti per attenuare e ridurre le

probabilità di eventuali futuri periodi di stress, incentivando, allo stesso tempo, un'intensa collaborazione tra soggetti vigilati e soggetti vigilanti.

Tali processi promuovono, nelle istituzioni bancarie, l'evoluzione della filosofia operativa e gestionale, cercando di aumentare in modo significativo la sensibilità del *management* delle banche verso tematiche inerenti il generale processo di gestione e trattamento dei rischi.

Al fine di garantire la solidità e la sicurezza delle banche a fronte dell'esposizione ai fattori di rischio, la misurazione e la configurazione dei requisiti prudenziali deve rientrare in un più ampio processo di controllo e verifica, che non si limiti alla mera individuazione dei requisiti minimi patrimoniali, ma preveda un completo sistema di controlli e "autocontrolli" pervasivo di tutta la sfera operativa e gestionale delle istituzioni bancarie. In tal modo, migliorando la consapevolezza del *management*, nelle attività di gestione dei rischi, si ridurrà, o almeno si proverà a ridurre, in maniera significativa la probabilità di nuove crisi, individuali prima ancora che sistemiche, dovute ad un inadeguato trattamento degli stessi.

A questo proposito, il secondo pilastro di Basilea 2 introduce il "*Processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process – SRP)*", i cui soggetti attivi, in modo interconnesso, sono da un lato le banche e dall'altro le autorità di vigilanza.

Il processo per il controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale venne previsto per la prima volta nei lavori preparatori del Comitato di Basilea al *Nuovo schema di regolamentazione del capitale* (c.d. Basilea 2), inserendolo di fatto nel "Secondo Pilastro". A seguito del periodo di gestazione, antecedente l'emanazione del nuovo accordo, questo processo, come del resto tutti gli altri aspetti previsti, fu sottoposto alla valutazione delle autorità di vigilanza dei paesi facenti parte del Comitato, per essere infine inserito a pieno titolo nel nuovo accordo.

In Italia il processo di controllo prudenziale è previsto dalla circ. n. 263 del 27/12/2006 della Banca d'Italia, emanata in attuazione dell'accordo di Basilea 2. In

particolare il Titolo III, di suddetta circolare, specifica tutte le modalità operative del processo di controllo prudenziale.

Tale processo non deve essere inteso solo come un semplice strumento che garantisca che le banche dispongano di un capitale adeguato a fronte dei molteplici rischi connessi con la loro attività, ma deve essere di aiuto e deve incoraggiarle nell'utilizzo e nell'elaborazione di tecniche sempre migliori e innovative per il monitoraggio e la gestione dei rischi.

In questo contesto rivestono un ruolo fondamentale gli organi di vigilanza, i quali dovrebbero assumere il ruolo non più di semplice controllore, bensì dovrebbero interagire con le istituzioni bancarie promuovendo di fatto un continuo dialogo attivo, che permetta di ridurre drasticamente i tempi di reazione qualora si ravvisassero prime avvisaglie di eventuali carenze o inefficienze nella gestione dei rischi o nel livello patrimoniale delle banche.

A tal riguardo, il Comitato di Basilea ha individuato quattro principi chiave del controllo prudenziale, che a loro volta integrano quelli già delineati nelle molteplici linee guida prudenziali emanate, la cui pietra angolare è costituita dai *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*²³ e dalla relativa *Metodologia dei Principi fondamentali*²⁴.

Nello specifico tali principi prevedono:

Principio 1 – *“Le banche dovrebbero disporre di un procedimento per valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al loro profilo di rischio e di una strategia per il mantenimento dei livelli patrimoniali”*²⁵

²³ Comitato di Basilea, settembre 1997 e aggiornato nell'ottobre 2006.

²⁴ Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Ottobre 2006), *“Core Principles Methodology”*, Banca dei Regolamenti Internazionali;

²⁵ Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Giugno 2004), *“Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi – Nuovo schema di regolamentazione”*,

Questo principio afferma che le banche devono essere in grado di dimostrare la solidità delle strategie interne in termini di obiettivi patrimoniali, in relazione al profilo di rischio complessivo e al contesto operativo del momento. Devono inoltre tener conto della particolare fase congiunturale in cui la banca dovesse trovarsi ad operare.

Le caratteristiche fondamentali del procedimento si rifanno:

- Al ruolo del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione nella supervisione della coerenza tra obiettivi strategici e requisiti patrimoniali;
- Ad una corretta valutazione del capitale;
- Ad una esaustiva valutazione dei rischi. Particolare attenzione deve essere posta anche per quei rischi che non sono interamente coperti dai requisiti minimi;
- Al monitoraggio delle esposizioni a rischio e al sistema di *reporting* dell'alta direzione;
- Alla verifica dei controlli interni;

Principio 2 – *“Le autorità di vigilanza dovrebbero riesaminare e valutare il procedimento interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche e le connesse strategie, nonché la loro capacità di monitorarne e assicurarne la conformità con i requisiti patrimoniali obbligatori. Le autorità di vigilanza dovrebbero adottare appropriate misure prudenziali qualora non siano soddisfatte dei risultati di tale processo²⁶”.*

(Basilea 2), Versione integrale aggiornata al giugno 2006, Banca dei Regolamenti Internazionali, pag.222;

²⁶ Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Giugno 2004), *“Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi – Nuovo schema di regolamentazione”*, (Basilea 2), Versione integrale aggiornata al giugno 2006, Banca dei Regolamenti Internazionali, pag.226;

Questo principio prevede un ruolo attivo dell'organo di vigilanza. Esso effettua un riesame periodico del processo di adeguatezza patrimoniale della banca, valutandone il grado di qualità delle procedure interne per il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale, e, qualora tale processo sia ritenuto non soddisfacente, adotta appropriate misure prudenziali.

La revisione periodica può prevedere verifiche o ispezioni in loco, controlli cartolari, incontri con il management, esame del lavoro condotto da revisori esterni o anche segnalazioni periodiche.

Principio 3 – *“Le autorità di vigilanza auspicano che le banche operino con una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori, e dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche di detenere un patrimonio superiore a quello minimo regolamentare²⁷”.*

La previsione di una dotazione di patrimonio superiore ai coefficienti minimi, trova una sua ragion d'essere in una serie di motivi:

- Ha l'obiettivo di pervenire ad un alto grado di affidabilità creditizia sui mercati per la banca;
- È necessaria qualora la raccolta di capitale aggiuntivo per le banche si riveli onerosa se attuata rapidamente o in condizioni di mercato avverse;
- Evita di incorrere in interventi di vigilanza che si attuano obbligatoriamente quando il patrimonio scende sotto la soglia minima;
- Permette di proteggere la banca dai rischi specifici non contemplati dal primo pilastro;

²⁷Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Giugno 2004), *“Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi – Nuovo schema di regolamentazione”*, (Basilea 2), Versione integrale aggiornata al giugno 2006, Banca dei Regolamenti Internazionali, pag.228;

Principio 4 – *“Le autorità di vigilanza dovrebbero cercare di intervenire in una fase precoce per evitare che il patrimonio di una determinata banca scenda al di sotto dei livelli minimi compatibili con il suo profilo di rischio, ed esigere l’adozione di pronte misure correttive se la dotazione di patrimonio non viene mantenuta o ripristinata²⁸”.*

Questo principio sancisce il concetto di “vigilanza preventiva”, ovvero quell’attività di vigilanza a priori che l’organo preposto, nel nostro caso la Banca d’Italia, deve svolgere nei confronti delle banche, allorché si tema che quest’ultime non rispettino i requisiti prudenziali, agendo su varie linee d’azione. Queste potrebbero consistere nell’intensificazione della vigilanza sull’istituto in esame, nell’imposizione di restrizioni sulla distribuzione dei dividendi, o ancora nella richiesta di un soddisfacente piano di reintegro del patrimonio, qualora ritenuto inidoneo, esigendo l’immediato apporto di nuovo capitale.

In relazione a quanto appena descritto, le disposizioni di vigilanza prudenziale emanate dalla Banca d’Italia hanno dato attuazione a questi principi, articolando il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review process – SRP*) in due fasi, sequenziali ma tra loro interconnesse. La prima fase è rappresentata dal processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*) facente capo alle banche, le quali effettuano, in autonomia, una valutazione, attuale e prospettica, della propria adeguatezza patrimoniale in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda fase fa capo all’autorità di vigilanza e consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process – SREP*), con il quale viene riesaminato il processo ICAAP, viene espresso un giudizio complessivo sulla banca e, qualora si ritenga necessario, vengono attivate misure correttive.

²⁸Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Giugno 2004), *“Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi – Nuovo schema di regolamentazione”*, (Basilea 2), Versione integrale aggiornata al giugno 2006, Banca dei Regolamenti Internazionali, pag.229;

Un'efficace vigilanza bancaria presuppone che sia adeguatamente valutato il profilo di rischio delle singole banche, in relazione anche all'allocazione delle risorse nei processi di vigilanza, assicurandosi inoltre che le banche siano dotate di un adeguato set di strumenti e sistemi di controllo interno per una efficace gestione dei rischi²⁹.

La natura dell'attività bancaria comporta di per sé l'assunzione di una vasta gamma di rischi. Per assicurarsi che essi siano identificati, misurati e controllati in maniera adeguata dalle banche, le autorità di vigilanza devono avere una chiara cognizione di questi rischi.

Prima di entrare nello specifico del processo di controllo prudenziale, analizziamo più nel dettaglio le principali tipologie di rischio cui sono esposte le banche (in particolare i rischi del primo pilastro, ovvero rischio di credito, di controparte, operativo e di mercato più il rischio di liquidità e di tasso, rientranti nel secondo pilastro) e sulle quali il processo *SRP* insiste.

2.2 Rischio di Credito

Per quanto semplice possa apparire, nel concetto di rischio di credito sono compresi numerosi significati, e tale termine è utilizzato in relazione a diverse fattispecie di rischio e a differenti tipologie di strumenti finanziari.

²⁹ "Le autorità di vigilanza devono poter accertare che le banche e i gruppi bancari dispongono di un sistema complessivo di gestione del rischio (che preveda fra l'altro la sorveglianza da parte del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione) per individuare, misurare, monitorare e controllare o attenuare tutti i rischi rilevanti e per valutare l'adeguatezza complessiva dei mezzi patrimoniali in relazione al rispettivo profilo di rischio. Tali sistemi dovrebbero essere commisurati alle dimensioni e alla complessità delle istituzioni", *Principio 7, Sistema di gestione del rischio, "Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria"*, BIS, Ottobre 2006, pag.3

In relazione al sistema bancario ricordiamo che la concessione di prestiti risulta essere l'attività tradizionale, e al tempo stesso più rilevante, della maggioranza delle istituzioni bancarie (il c.d. *core business*). Naturalmente essa richiede una valutazione, effettuata dalla banca, dell'affidabilità creditizia del prenditore di fondi. Tuttavia non sempre tale valutazione risulta essere corretta, senza contare inoltre che l'affidabilità di un mutuatario può subire un deterioramento nel tempo a causa di vari fattori. Pertanto, uno dei rischi maggiori cui sono esposte le banche, nell'attività di concessione prestiti, risulta essere il rischio di credito, ossia il rischio che, nell'ambito di una operazione creditizia, la controparte debitrice non assolva, anche solo in parte, alle proprie obbligazioni contrattuali, relative ai suoi obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

Questo rischio inoltre non è relativo solamente alla concessione di prestiti in senso stretto, ma concerne anche altre esposizioni in bilancio e fuori bilancio, quali gli investimenti in titoli, le accettazioni e le fideiussioni.

Naturalmente il rischio di credito non deve essere considerato solo come la possibilità di insolvenza della parte debitrice (il c.d. *credit default risk*), in quanto anche il deterioramento del merito creditizio, c.d. *downgrading*, della controparte deve ritenersi come una manifestazione del rischio predetto; in tali casi si è soliti parlare di *credit spread risk*. A rigor di logica, pertanto, il rischio di credito deve essere misurato e gestito in riferimento ad una distribuzione di probabilità dove l'evento estremo è rappresentato dall'insolvenza della controparte, con una serie di livelli intermedi che definiscono un continuo aumento del rischio ma non necessariamente una perdita.

In modo più analitico il rischio di credito può essere diviso in due componenti fondamentali: la perdita attesa³⁰ (Expected loss, EL) e la perdita inattesa³¹ (Unexpected loss, UL). Risulta ovvio che quella che assume maggiore rilevanza è la

³⁰ Per perdita attesa si intende il valor medio della perdita che una banca si attende di subire con riferimento ad un credito o portafoglio di crediti, in un certo arco temporale.

³¹ Per perdita inattesa si intende il grado di variabilità del tasso di perdita intorno al proprio valore atteso.

componente inattesa del rischio di credito che comporta il verificarsi di un evento dannoso, che deteriora la qualità del credito, che non era stato previsto. Questa maggiore importanza è dettata anche dal fatto che la perdita attesa è già contemplata dall'istituzione erogante e quindi risulta già compresa negli accantonamenti prudenziali e nel processo di determinazione del tasso di interesse.

Alla luce di quanto detto, il rischio di credito risulta essere una componente cruciale della gestione del rischio per gli intermediari finanziari. Fenomeni quali la globalizzazione dell'economia reale³², la crescita della sofisticazione degli strumenti finanziari³³ o la crescita della componente di rischio di credito collocata direttamente sul mercato finanziario³⁴, hanno determinato un peso sistemico sempre maggiore per il rischio di credito e, dunque, per l'interesse che i mercati finanziari hanno mostrato verso tematiche quali il *Credit Risk Management* o il *Credit Risk mitigation*.

Di significativa importanza risultano inoltre le grandi esposizioni³⁵ verso un singolo mutuatario o verso un gruppo di mutuatari fra loro collegati, essendo questa una delle principali cause di stress bancario, data la conseguente concentrazione del rischio creditizio. Si presenta tale pericolo anche per quanto riguarda l'esposizione verso particolari settori economici o aree geografiche, o per la concentrazione in portafoglio di una moltitudine di prestiti con caratteristiche

³² Si intende l'evoluzione dell'operatività degli intermediari finanziari in forma di gruppi complessi, internazionali che il più delle volte si trovano ad agire in contesti normativi, fiscali e finanziari diversi.

³³ Pratiche quali la Securitization, le emissioni su società veicolo, lo splitting, le opzioni, tutta finanza strutturata, ecc..

³⁴ Questa crescita nel collocamento della componente di rischio di credito direttamente sul mercato finanziario, comporta che alle banche praticamente restano le controparti più rischiose.

³⁵ "Le autorità di vigilanza devono poter accertare che le banche dispongono di politiche e procedure che consentano alla direzione di individuare e gestire la concentrazione dei rischi a livello di portafoglio; le autorità di vigilanza devono inoltre fissare limiti prudenziali per contenere le esposizioni delle banche verso singole controparti o gruppi di controparti collegate", Principio n.10 – Limiti per i grandi rischi, "*Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*", BIS, Ottobre 2006, pag.4.

In merito a tale argomento bisogna inoltre ricordare le disposizioni della Banca d'Italia (Istruzioni di vigilanza) in merito alla detenzione di azioni e di partecipazioni e crediti di grandi dimensioni ("grandi rischi"), che altro non sono che la traduzione nell'ordinamento italiano di tale principio.

simili e pertanto vulnerabili al medesimo fattore economico, come ad esempio le transazioni ad alto grado di *leverage*.

Per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit risk mitigation* – CRM), esse consistono in contratti accessori al credito, ovvero strumenti e tecniche che determinano una riduzione del rischio di credito, importantissima ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali richiesti. Tutte le banche possono adottare tecniche di CRM, in modo indipendente dal metodo scelto per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito³⁶. In generale le tecniche di CRM riconosciute possono essere suddivise in due categorie³⁷, quella relativa alle tecniche di protezione del credito di tipo reale³⁸ (*funded*), e quella relativa al credito di tipo personale³⁹ (*unfunded*).

In relazione alle diverse forme di CRM utilizzate, sono dettati specifici requisiti patrimoniali finalizzati ad assicurare un elevato livello di protezione del credito.

³⁶ Ricordiamo che i metodi relative al calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito si suddividono in 3 categorie:

- 1) Metodo standardizzato
- 2) IRB di base, ovvero il metodo di base basato sui rating interni (Internal rating based approach di base)
- 3) IRB avanzato (advanced internal rating based approach)

³⁷ Circ. n. 263 del 27/12/2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo 2, Cap. 2, sezione 1.

³⁸ La garanzia del credito di tipo reale è costituita da :

- Garanzie reali finanziarie (*collateral*), aventi ad oggetto contante, oro, determinati strumenti finanziari, prestate attraverso contratti di pegno, di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, di pronti contro termine, di concessione e assunzione di titoli in prestito;
- Accordi quadro di compensazione (*master netting agreements*) riguardanti operazioni di pronti contro termine, di concessione e assunzione di titoli in prestito, finanziamenti con margini;
- Compensazione delle poste in bilancio (*on balance sheet netting*);
- Ipoteche immobiliari e operazioni di leasing immobiliare;
- Altre garanzie utilizzabili solo per le banche che utilizzano i metodi IRB;

³⁹ La protezione del credito di tipo personale è costituita da:

- Garanzie personali (*guarantees*);
- Derivati su crediti;

2.3 Rischio di Controparte

Il rischio di controparte è *il rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa*⁴⁰.

Il rischio di controparte è una fattispecie particolare del rischio di credito, caratterizzata dal fatto che l'esposizione, generata dalla natura finanziaria del contratto stipulato fra le parti, è incerta e variabile in funzione dell'andamento dei fattori di mercato. Tale esposizione genera una perdita qualora le transazioni relative ad una determinata controparte abbiano valore positivo al momento dell'insolvenza. Inoltre, differentemente da quanto avviene per il rischio di credito associato all'erogazione di fondi, dove la probabilità di perdita è unilaterale e quindi il rischio è sopportato solo dalla banca erogatrice del prestito, il rischio di controparte crea un rischio di perdita di natura bilaterale, dato che il valore di mercato della transazione può essere positivo o negativo per entrambe le parti.

Tale tipologia di rischio è tipica di determinate fattispecie di transazioni, illustrate di seguito, che presentano le seguenti caratteristiche:

- Generano una esposizione pari al loro *fair value* positivo;
- Hanno un valore di mercato che evolve nel tempo in funzione delle variabili di mercato sottostanti;
- Generano uno scambio di pagamenti oppure lo scambio di strumenti finanziari o merci contro pagamenti;

Secondo quanto stabilito dalle indicazioni della Banca d'Italia, in tema di adeguamento dei requisiti minimi patrimoniali, il trattamento prudenziale del rischio di controparte si applica alle seguenti tre categorie di transazioni:

⁴⁰ Circ. n. 263 del 27/12/2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo 2, Cap. 3, sezione 1

1. Strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (*over the counter*, OTC);
2. Operazioni SFT (*Securities financing transactions*);
3. Operazioni con regolamento a lungo termine;

Coerentemente con la normativa vigente, è prevista inoltre una pluralità di metodologie di calcolo del valore dell'esposizione, caratterizzate da un crescente grado di complessità e sensibilità al rischio, ovvero:

- Metodo del valore corrente;
- Metodo standardizzato;
- Metodo dei modelli interni di tipo EPE⁴¹ (*Expected Positive Exposure*).

È prevista l'applicazione di tali metodologie di calcolo per le esposizioni allocate nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza. Per altre tipologie di operazioni, quali ad esempio pronti contro termine attivi e passivi su titoli o merci, possono essere utilizzati anche i metodi di calcolo definiti nell'ambito della disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito (*CRM, credit risk mitigation*)⁴².

⁴¹ L'utilizzo dei modelli interni di tipo EPE è subordinato ad una previa autorizzazione della Banca d'Italia.

⁴² Tecniche di attenuazione del rischio di credito:

- Metodo semplificato;
- Metodo integrale con rettifiche di vigilanza per volatilità;
- Metodo integrale con stime interne delle rettifiche per volatilità;
- Metodo dei modelli interni di tipo VAR;

2.4 Rischio Operativo

La presenza di rischi derivanti da disfunzioni nei controlli interni, da un'errata struttura organizzativa, da errori propri degli operatori o dal cattivo funzionamento dei sistemi informativi, è nota già da tempo nell'ambito dell'attività bancaria.

Ancora una volta fenomeni quali la crescente globalizzazione dei mercati finanziari e lo sviluppo incessante delle tecnologie hanno portato ad un forte ampliamento dell'offerta di strumenti, ma anche della loro complessità e talvolta opacità. Ad una maggiore complessità degli strumenti finanziari è seguita, giocoforza, una maggiore articolazione degli assetti organizzativi idonei alla loro gestione, con il conseguente notevole aumento della probabilità di perdite dovute al malfunzionamento o alle carenze di uno o più elementi delle procedure aziendali.

Il controllo di tale tipologia di rischio, è un aspetto cruciale di una sana e prudente gestione dei rischi nei mercati finanziari moderni. I principali tipi di rischio operativo sorgono in relazione a carenze nella struttura dei controlli interni o nella struttura organizzativa. Fra le altre tipologie di rischio, vanno inoltre segnalate gravi avarie dei sistemi o eventi calamitosi come gli incendi.

Le istituzioni bancarie prestano molta attenzione ai nessi esistenti tra le diverse tipologie di rischio, individuando le possibili ricadute in termini di rischi operativi, pertanto un rispetto puntuale delle disposizioni in tema di *compliance* (conformità alle norme), assume un importante rilievo anche per ciò che concerne la prevenzione e il contenimento dei rischi operativi.

Volendo definire esattamente cosa si intende per rischio operativo, troviamo qualche difficoltà, dal momento che non vi è una definizione accettata universalmente. Alcuni intendono per rischio operativo il rischio di perdite derivante da vari tipi di errore, tecnico o umano; altri lo definiscono come qualsiasi rischio non classificabile come rischio di mercato o di credito. Molti operatori

bancari considerano inoltre il rischio tecnologico come una fattispecie del rischio operativo.

Una definizione più puntuale è quella contenuta nel Nuovo Accordo sul capitale, c.d. Basilea 2: *"Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This definition include legal risk, but excludes strategic and reputational risk"*⁴³, e la stessa è stata ripresa nella circolare n.263 del 27/12/2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", che alla voce rischio operativo dà la seguente definizione: *"Per rischio operativo si intende il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale*⁴⁴, *mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione"*⁴⁵

Per accrescere la sensibilità delle istituzioni bancarie verso il rischio operativo, e per migliorarne le tecniche di misurazione, con l'accordo di Basilea 2 è stato introdotto un coefficiente patrimoniale specifico⁴⁶. In tal modo si è cercato di stimolare lo sviluppo di metodologie di misurazione e gestione⁴⁷ del rischio operativo idonee non solo all'applicazione in ambito bancario, ma ad ogni realtà aziendale⁴⁸.

⁴³ *"Principles for the Sound Management of Operational Risk"*, BIS, Giugno 2011, pag.3

⁴⁴ Il rischio legale comprende, fra l'altro, l'esposizione ad ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dall'organo di vigilanza, ovvero da regolamenti privati.

⁴⁵ Circ. n. 263 del 27/12/2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo 2, Cap. 5, Sezione 1.

⁴⁶ Per approfondimenti si veda, *"Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione"*, BIS, Giugno 2004.

⁴⁷ Per approfondimenti sull'argomento della gestione del rischio operativo si veda, *"Principles for the Sound Management of operational risk"*, BIS, Giugno 2011, ed anche *"Operational Risk – Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches"*, BIS, Giugno 2011.

⁴⁸ Seguendo l'approccio di Basilea 2, riportato nella circolare attuativa della Banca d'Italia n.263 del 27/12/2006, nel Titolo 2, Cap. 5, allegato C, sono definite le seguenti categorie di eventi alle quali il rischio operativo può essere ricondotto:

Nel governo e nella gestione dei rischi operativi, un ruolo fondamentale è attribuito agli organi aziendali. Gli organi aventi funzione di supervisione, gestione e controllo, definiscono le linee generali del sistema di gestione e controllo dei rischi operativi, sono responsabili della sua realizzazione e di fatto vigilano sul suo concreto funzionamento, verificandone la funzionalità e la conformità normativa. Le banche prestano molta attenzione agli eventi di maggiore gravità ma di scarsa frequenza e, definiscono le varie forme e modalità del manifestarsi dei rischi operativi. Inoltre, si dotano di piani di emergenza e continuità operativa (*Business Continuity Plan*⁴⁹, *BCP*, e *Disaster Recovery Plan*⁵⁰, *DRP*) per garantire la propria capacità di operare su base continuativa, limitando in tal modo le perdite operative connesse a gravi interruzioni dell'operatività.

-
- *Frode interna*: perdite dovute ad attività non autorizzate, frode, appropriazione indebita o violazione di leggi, regolamenti o direttive aziendali che coinvolgono almeno una risorsa interna della banca.
 - *Frode esterna*: perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazione di leggi da parte di soggetti esterni alla banca.
 - *Rapporto di impiego o sicurezza sul lavoro*: perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titoli di lesioni personali o da episodi di discriminazione di mancata applicazione di condizioni paritarie.
 - *Clientela, prodotti e prassi professionali*: perdite derivanti da inadempienze relativi a obblighi professionali verso clienti ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto e del servizio prestato.
 - *Danni da eventi esterni*: perdite derivanti da eventi esterni, quali catastrofi naturali, terrorismo o atti vandalici.
 - *Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi*: perdite dovute a interruzioni dell'operatività, a disfunzioni o a indisponibilità dei sistemi.
 - *Esecuzione, consegna e gestione dei processi*: perdite dovute a carenze nel perfezionamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali, venditori e fornitori.

⁴⁹ Per BCP o Piano di continuità aziendale si intende un piano logistico contenente attività, azioni e strumenti che garantiscano la continuità operativa. In altre parole si tratta di uno strumento che permette ad un'organizzazione di prepararsi a futuri incidenti che possono minacciare le sue funzioni vitali e la sua sopravvivenza a lungo termine.

(fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Business_continuity_plan).

⁵⁰ Il *Disaster Recovery Plan*, fa parte del più ampio *Business Continuity Plan*. Esso consiste in un insieme di misure tecniche e organizzative idonee a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie a garantire l'erogazione dei servizi essenziali a fronte di gravi emergenze. (fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Disaster_recovery).

2.5 Rischi di Mercato

La gestione dei rischi di mercato risulta essere di vitale importanza per tutte le categorie di intermediari finanziari, essendo tali rischi sempre presenti nelle operazioni che questi ultimi effettuano sui mercati finanziari.

In generale quando si parla di rischio di mercato ci si riferisce genericamente al rischio che il valore di mercato degli strumenti in portafoglio si riduca a causa di sfavorevoli movimenti dei prezzi di mercato, come prezzi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e volatilità di tali variabili⁵¹.

Per tale tipologia di rischi è necessario che le banche dispongano di idonee procedure per l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio e per una sua corretta gestione. La normativa vigente in materia difatti prevede tutta una serie di disposizioni per quanto riguarda il trattamento dei rischi di mercato, soprattutto in relazione alla previsione di specifici requisiti minimi patrimoniali.

La circolare n.263 del 27 Dicembre 2006 della Banca d'Italia, identifica e disciplina le seguenti tipologie di rischi di mercato:

1. Rischio di posizione. È definito come il rischio derivante dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari dovuto a fattori relativi all'andamento dei mercati nel complesso e alla situazione della società emittente⁵².
2. Rischio di regolamento. Consiste nel rischio di perdita, sopportato dalla banca, derivante dal mancato regolamento di una transazione. Transazioni⁵³,

⁵¹ "Emendamento dell'accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato", Comitato di Basilea, Gennaio 1996, pag.1

⁵² Tale rischio può essere scomposto in due macrocategorie:

1. Rischio generico. Si riferisce al rischio di eventuali perdite dovute ad un andamento sfavorevole dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati.
2. Rischio specifico. Esprime il rischio di perdite derivanti da una variazione sfavorevole dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati dovute a fattori collegati alla situazione dell'emittente.

⁵³ Possiamo dividere il tipo di transazioni in due grandi categorie, per ognuna delle quali la perdita viene associata a fattori differenti:

quali quelle in titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, valute o merci, che non risultano regolate dopo la loro data di scadenza.

3. Rischio di concentrazione. È definito come il rischio cui sono esposte le banche nel caso di esposizioni, che possono essere investimenti o concessione di crediti, ad un unico soggetto o ad un gruppo di soggetti interconnessi appartenenti per esempio ad un medesimo settore o alla stessa area geografica. In una situazione del genere, in caso di default della controparte, si correrebbe il rischio di perdere una buona parte dell'attivo patrimoniale mettendo a repentaglio la continuità operativa della banca.
4. Rischio di cambio. È definito come il rischio di subire perdite derivanti da variazioni sfavorevoli dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione⁵⁴
5. Rischio di posizione su merci. Rappresenta il rischio derivante da eventuali perdite sulle posizioni in merci, ovvero nell'eventualità che il valore di mercato delle posizioni assunte sia sensibile a variazioni dei prezzi delle *commodities* (e.g. acquisti e vendite di merci a pronti e a termine, *commodity swap*, *commodity future*, *commodity option*, ecc.).

-
1. Transazioni DVP, *delivery versus payment*. L'eventuale perdita è connessa alla differenza tra il valore corrente degli strumenti finanziari, delle valute o merci oggetto della transazione, e il prezzo a termine fissato contrattualmente.
 2. Transazioni a consegna libera, non DVP. L'eventuale perdita è connessa al valore corrente degli strumenti oggetto della transazione, trasferiti alla controparte ma per il quale non è stato ancora ricevuto il corrispettivo, o specularmente al mancato ricevimento del sottostante comunque già pagato.

⁵⁴ Circ. n. 263 del 27/12/2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo 2, Cap. 4, pag.34

2.6 Rischio di Liquidità

Per rischio di liquidità si intende il rischio che una banca si trovi nell'impossibilità di far fronte, tempestivamente e in modo economico, agli obblighi di pagamento nei tempi previsti contrattualmente a causa di una riduzione improvvisa della provvista o per il finanziamento di nuovi impieghi. In mancanza di un'adeguata dotazione di liquidità, una banca potrebbe non essere in grado di reperire fondi a sufficienza con effetti negativi sulla redditività totale. In alcuni casi, seppur al limite (ma la crisi dei mutui *subprime* ha comunque dimostrato che tale possibilità è endogena al sistema e quindi molto estesa), una crisi di liquidità può compromettere il *going concern* della banca, conducendo all'insolvenza dell'istituzione. Da ciò deriva l'esigenza per la banca di mantenere una permanente condizione di liquidità per non pregiudicare la propria permanenza sul mercato dell'intermediazione. Sotto questo aspetto, la liquidità assume un significato protettivo, in grado di assicurare una continua condizione di solvibilità.

Il rischio di liquidità è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni per effetto di una serie di concause. Il processo di globalizzazione dei grandi gruppi finanziari ha reso possibile la detenzione di attività e passività, tramite soggetti controllati, nei paesi emergenti, rendendo più difficile e complicato il mantenimento di un quadro aggiornato su possibili flussi di cassa futuri; l'innovazione tecnologica ha velocizzato il trasferimento dei fondi detenuti presso le banche, accentuando l'esposizione a tale rischio; l'innovazione finanziaria ha permesso la trasformazione di attività illiquide detenute in portafoglio in risorse liquide (ad esempio attraverso operazioni di cartolarizzazione). Inoltre, in questa crescita, hanno avuto un ruolo di spicco istituzioni quali gli *hedge funds*, che sfruttando l'effetto *leverage* riescono a spostare enormi volumi di fondi da un mercato all'altro, con l'intento di conseguire profitti da strategie di arbitraggio, rendendo probabile il verificarsi di inattesi cali di liquidità nei mercati finanziari.

Il rischio di liquidità trova origine in differenti componenti che nelle singole banche, a seconda dell'organizzazione interna, sono trattate in maniera diversa. In relazione alla possibile area di impatto, il rischio di liquidità può essere suddiviso in due macrocategorie intrinsecamente collegate: il *funding liquidity risk* e il *market liquidity risk*.

Funding liquidity risk. Si intende il rischio che la banca non sia in grado di far fronte, puntualmente e in modo economico, ai propri impegni di pagamento attesi e inattesi, legati al rimborso di passività, all'erogazione di fondi o a eventuali richieste di aumento delle garanzie fornite, per l'incapacità di reperire fondi sul mercato. Tale forma di rischio di liquidità è quella sulla quale si concentra la maggiore attenzione dei mercati finanziari, dato che essa ha un carattere idiosincratico e può innescare reazioni delle controparti di mercato, le quali, o diventano indisponibili per le usuali transazioni, o richiedono una remunerazione maggiore. Entrambe le situazioni mettono a dura prova la solvibilità della banca che sperimenta tensioni di liquidità.

Market liquidity risk. Si intende il rischio che una banca sia impossibilitata a monetizzare una posizione su una data attività finanziaria o riesca a liquidarla ad un prezzo decurtato, a causa dell'insufficiente profondità del mercato in cui tali attività sono scambiate o a causa di un suo temporaneo malfunzionamento. Tale forma di rischio di liquidità, per la sua stretta interrelazione con i rischi di mercato, viene spesso assoggettata alla misurazione e gestione da parte dell'unità di *risk management* deputata alla gestione dei rischi di mercato, invece che da quella preposta alla valutazione del rischio di liquidità. Importante notare come fino a non molti anni fa questa fattispecie di rischio era totalmente trascurata dai sistemi di *risk management* delle maggiori banche dei paesi industrializzati.

La predisposizione di un adeguato sistema di controllo e gestione di questa forma di rischio assume un ruolo di primaria importanza per il conseguimento e il mantenimento della stabilità non solo della singola istituzione bancaria, ma

soprattutto del mercato nel suo complesso, considerando che eventuali squilibri derivanti da una situazione di illiquidità di una singola banca possono avere ripercussioni sistemiche.

2.7 Rischio di Tasso

A partire dagli anni Settanta, i mercati creditizi e finanziari, hanno subito profonde trasformazioni che hanno modificato radicalmente il contesto operativo degli intermediari finanziari. Fino ad allora la sostanziale stabilità dei tassi non aveva richiesto alle istituzioni bancarie una particolare attenzione nella gestione e nel controllo del rischio di tasso d'interesse. Questi cambiamenti hanno portato le banche ad operare in un nuovo contesto caratterizzato da un'elevata variabilità dei tassi, con conseguenze quali l'aumento della concorrenza sia nell'offerta che nella domanda di credito, e una contrazione delle attività nelle aree operative tradizionali e della redditività gestionale.

Ad un contesto così dinamico e instabile, gli intermediari finanziari hanno reagito riformulando strategie e politiche gestionali, ritenute oramai inadeguate. Data la necessità di proporzionare correttamente le poste in bilancio tra tassi fissi e tassi variabili, si è assistito ad un processo di ricomposizione dell'attivo e del passivo, per meglio far fronte a questa nuova tipologia di rischio.

A tal riguardo il rischio di tasso d'interesse può essere definito come quel rischio derivante dall'esposizione della situazione economico-patrimoniale di una banca, nel nostro caso, a variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse. Nell'attività bancaria, l'assunzione di un tale rischio costituisce una componente normale, potremmo quasi dire standard, e risulta in genere essere un'importante fonte di

reddito e di valore patrimoniale. Tuttavia, un'eccessiva esposizione (ovvero, un'esposizione squilibrata) al rischio di tasso d'interesse può essere la causa di tensioni persistenti, che possono mettere seriamente in pericolo il patrimonio, ma soprattutto gli utili della banca. Ad esempio, dato che non vi è mai una perfetta simmetria⁵⁵ tra la composizione dell'attivo e quella del passivo, variazioni dei tassi di interesse rischiano di modificare in maniera diversa le caratteristiche delle poste attive e passive rendendo in tal modo l'intermediario esposto al rischio di interesse.

Una variazione dei tassi di interesse incide sulla redditività della banca in quanto modifica il margine di interesse, nonché il valore di altri costi e ricavi operativi sensibili ai tassi d'interesse, influenzando anche sul valore sottostante delle attività, passività e poste fuori bilancio dato che il valore attuale dei flussi finanziari futuri varia al variare dei tassi d'interesse.

Alla luce di ciò, possiamo capire l'importanza e la crescente rilevanza che la gestione e il controllo di tale rischio ha assunto nei mercati finanziari altamente sviluppati.

Le forme principali di rischio di tasso d'interesse, cui si espongono tipicamente le banche, sono:

1. Rischio di revisione del tasso
2. Rischio di curva dei rendimenti
3. Rischio di base
4. Rischio di opzione

Analizziamoli più nel dettaglio.

Rischio di revisione del tasso. La forma principale e più frequente in cui si manifesta il rischio di tasso di interesse, è quella che deriva da sfasamenti temporali nella scadenza (per le poste a tasso fisso) e nella data di revisione del tasso (per le poste a tasso variabile), delle attività, passività e poste fuori bilancio. Nonostante

⁵⁵ Una perfetta simmetria renderebbe nullo tale rischio.

questa sia una condizione di normalità per l'attività bancaria, tali asimmetrie possono esporre il reddito e il valore economico di una banca a fluttuazioni imprevedute al variare dei tassi d'interesse.⁵⁶

Rischio della curva dei rendimenti. Questa tipologia di rischio concerne il mutamento dell'inclinazione e conformazione della curva dei rendimenti, fatto di per sé molto importante data la presenza di asimmetrie nelle scadenze e nelle tempistiche di revisione del tasso. Variazioni inattese della curva dei rendimenti hanno effetti negativi sul reddito e sul valore economico delle istituzioni bancarie.⁵⁷

Rischio di base. Tale fonte di rischio di tasso d'interesse risulta da un'imperfetta correlazione nell'aggiustamento dei tassi attivi e passivi su strumenti diversi ma con analoghe caratteristiche di revisione del prezzo.⁵⁸

Rischio di opzione. Ulteriore fonte di rischio di tasso d'interesse deriva dal diritto di opzione insito in molte attività, passività e strumenti fuori bilancio delle banche. Ricordiamo che per definizione un'opzione conferisce al detentore la facoltà, non l'obbligo, di acquistare o vendere un determinato strumento o contratto finanziario. Se non gestita in modo adeguato, questa condizione di asimmetria può comportare un rischio significativo, soprattutto per il venditore, essendo le opzioni generalmente esercitate a vantaggio del detentore e a svantaggio del venditore.

⁵⁶ Se ad esempio i tassi salgono, una banca che copre un prestito a tasso fisso di lungo termine, con un deposito a breve termine può subire una riduzione sia del reddito futuro riveniente dalla posizione sia nel suo valore sottostante, poiché i flussi generati dal prestito sono fissi per tutta la sua durata, mentre gli interessi pagati sul suo finanziamento sono variabili e in questo caso aumentano allo scadere del deposito a breve. *"Principi per la gestione del rischio di tasso d'interesse"*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, settembre 1997, pag.6

⁵⁷ Esempio: il valore economico di una posizione lunga in titoli di Stato a 10 anni coperta da una posizione corta in titoli di Stato a 5 anni può diminuire fortemente qualora ci sia un irripidimento della curva dei rendimenti (*steepening*), anche se la posizione è coperta contro spostamenti paralleli della curva. *"Principi per la gestione del rischio di tasso d'interesse"*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, settembre 1997, pag.7

⁵⁸ Esempio: nel caso in cui una banca finanzia un prestito a un anno con revisione mensile del tasso basata sul rendimento dei Bund tedeschi a un mese mediante deposito a un anno con revisione mensile basata sul l'Euribor a un mese, essa è esposta al rischio di improvvise variazioni nello spread tra i due tassi di riferimento.

Da quanto detto emerge che, sebbene l'assunzione del rischio di tasso d'interesse rientri nella normale attività bancaria, un'eccessiva esposizione a tali fonti di rischio può mettere in serio pericolo il patrimonio e la redditività di una banca. Il controllo di tale tipologia di rischio assume pertanto sempre maggiore importanza nei mercati finanziari moderni, caratterizzati da un elevato grado di sviluppo e di innovazione.

Volendo stabilire una sorta di *benchmark* nella gestione del rischio di tasso di interesse, il Comitato di Basilea ha elaborato una serie di principi fondamentali relativi appunto alla specifica gestione di tale rischio. Il documento intitolato "*Principi per la gestione del rischio di tasso d'interesse*" del Settembre 1997 è stato emanato con l'obiettivo di delineare una serie di principi fondamentali cui le singole autorità di vigilanza nazionali possono fare riferimento nel valutare la gestione di tale rischio da parte delle istituzioni bancarie.

Tra le tecniche utilizzate dalle banche per valutare quantitativamente la sensibilità degli utili alle variazioni dei tassi di interesse, una delle più famose è la cosiddetta "*Analisi del maturity gap*", o più comunemente "*Gap Analysis*", nella quale alle attività sensibili ai tassi vengono sottratte le passività sensibili ai tassi,⁵⁹

$$\text{GAP} = \text{AST} - \text{PST}$$

Dove,

AST = attività sensibili ai tassi

PST = passività sensibili ai tassi

Il risultato della moltiplicazione del GAP per la variazione del tasso di interesse evidenzia l'effetto che tale variazione avrà sul margine di interesse e quindi sull'utile della banca:

$$\Delta I = \text{GAP} \times \Delta i$$

⁵⁹ Tratto dal libro "*Istituzioni e mercati finanziaria*", Mishkin, Eakins e Forestieri, seconda edizione, pag. 659-660

Dove:

ΔI = variazione del margine di interesse della banca

Δi = variazione del tasso di interesse

Tuttavia la *Gap Analysis* ha il difetto che molte attività e passività, che sono classificate come rate-sensitive, hanno scadenze diverse.⁶⁰

Un metodo alternativo per calcolare il rischio di tasso di interesse è il *Duration Gap Analysis*, analisi del *duration gap*. Questo approccio si basa sul concetto di *duration* (durata finanziaria). Questo risulta un concetto molto utile poiché fornisce una buona approssimazione della sensibilità del valore di mercato di un titolo a un cambiamento del suo tasso di interesse. La *duration* dell'attivo, o del passivo, è data dalla somma delle *duration* di ciascuna posta ponderata per il peso che ogni posta ha rispetto al totale; questo grazie alle proprietà additive della *duration*. Una volta calcolate le *duration* dell'attivo e del passivo, si può calcolare il *Duration Gap*,

$$DUR_{gap} = DUR_a - \left(\frac{P}{A} \times DUR_p \right)$$

Dove:

DUR_a = vita media finanziaria delle attività

DUR_p = vita media finanziaria delle passività

A = valore di mercato delle attività

P = valore di mercato delle passività

Per valutare poi cosa accadrebbe al valore del patrimonio netto se i tassi di interesse variassero, basta applicare la seguente formula:

$$\frac{\Delta CN}{A} \approx -DUR_{gap} \times \frac{\Delta i}{1+i}$$

Dove:

Δi = variazione dei tassi di interesse

i = tasso di interesse

⁶⁰ Un'analisi che tiene conto di questo problema è il "*Maturity bucket approach*", consistente nel calcolo del gap riferito a diversi sotto intervalli di scadenza.

La *Gap Analysis* e la *Duration Gap Analysis* sono utili strumenti adoperati nel processo di misurazione e quindi gestione del rischio di tasso d'interesse, anche se è molto probabile che le banche, in relazione a dimensioni e complessità, adottino approcci reali più sofisticati come il VaR, *Value at Risk*.

Capitolo 3

3.1 Introduzione

Come già detto in precedenza, il processo di controllo prudenziale, *Supervisory Review Process* (SRP), si articola in due fasi integrate. In questo capitolo queste due fasi sono analizzate più nel dettaglio in conformità a quanto stabilito al Titolo III della circolare n.263 del 27/12/2006 della Banca d'Italia. Particolare attenzione sarà posta sulla prima fase dello SRP, ovvero quella relativa processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

La trattazione di questa fase sarà implementata nel capitolo 4 dallo studio e spiegazione del *“Resoconto Semplificato del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica”* della *Banca Popolare delle Province Calabre*, relativo al periodo 31/12/2009 – 31/12/2010.

3.2 Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP

Il processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale, ICAAP, prevede che le banche definiscano strategie e predispongano strumenti e procedure, atte a consentire una corretta valutazione del capitale, attuale e prospettico, che esse ritengono adeguato, per importo e composizione, a garantire una copertura permanente di tutti i rischi cui sono esposte, sia per quelli previsti dalle norme di vigilanza, che per quelli per i quali non viene esplicitamente richiesto il rispetto dei requisiti minimi patrimoniali.

Il processo ICAAP si basa sulla definizione di idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi, e prevede che le banche si dotino di un’adeguata struttura organizzativa, con una chiara definizione delle linee di responsabilità, con efficaci sistemi di controllo interno e con adeguati meccanismi di governo societario.

Una delle peculiarità fondamentali del processo ICAAP, risiede nella sua natura fortemente autonoma, difatti la gestione e la configurazione di un siffatto processo, viene rimessa agli organi societari, i quali, a seconda delle rispettive competenze, ne definiscono le modalità di attuazione. Essi promuovono inoltre l’aggiornamento dell’ICAAP, nel tentativo di assicurare un continuo allineamento delle caratteristiche operative con il contesto strategico in cui la banca si trova ad operare. Per tali

motivi l'ICAAP può essere definito un *bank driven process*, in quanto rappresenta il momento di massima autoconsapevolezza degli organi aziendali in relazione all'adeguatezza dei presidi necessari a fronteggiare il rischio aziendale⁶¹.

Importante risulta la fase di pubblicità dell'ICAAP, difatti questo processo deve essere documentato, condiviso, e sottoposto alla revisione interna.

Una volta terminato questo processo, lungo e complicato, le banche sono tenute ad inviare alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, un resoconto che illustri le caratteristiche fondamentali del processo, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale ritenuto adeguato per fronteggiarli. In questo resoconto viene inoltre inserita un'autovalutazione dell'ICAAP, che si propone di individuare le eventuali aree di miglioramento, le possibili carenze del processo e, se ritenuto necessario, le azioni correttive che si intendono adottare.

L'intero processo di controllo prudenziale, sia ICAAP che SREP, si basa sul principio di proporzionalità, per il quale il sistema dei controlli, sia interni alla banca, sia esercitati dalla autorità di vigilanza, è commisurato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla banca. Nel caso in cui le istituzioni soggette a ICAAP siano ritenute aventi rilevanza sistemica, l'autorità di vigilanza aumenterà la frequenza e l'intensità della seconda fase del processo, lo SREP.

La circolare n.263 del 27/12/2006 della Banca d'Italia, detta le principali indicazioni necessarie per una corretta attuazione del processo ICAAP e per una concreta applicazione del principio di proporzionalità. In particolare definisce chiaramente i seguenti punti:

- Il principio di proporzionalità;
- Le fasi dell'ICAAP;
- La periodicità e il governo societario dell'ICAAP;

⁶¹ Pastore, 2009, Seminario :*"I rischi ed il loro monitoraggio nelle banche ed i principale aspetti del bilancio bancario"*.

- L'informativa all'organo di vigilanza;

Analizziamoli nel dettaglio.

3.3 La proporzionalità dell'ICAAP

Nella fase di recepimento la Banca d'Italia ha deciso di esplicitare chiaramente come interpreta il principio di proporzionalità in relazione al contesto del sistema bancario italiano caratterizzato da una elevata numerosità degli intermediari e dalle loro notevoli differenze. Per questo motivo sono state indicate metodologie semplificate per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di tasso di interesse⁶² e sul rischio di concentrazione⁶³, fornendo così al sistema dei punti di riferimento cui confrontare eventuali modelli interni di misurazione e sulla base dei quali impostare un confronto con l'organo di vigilanza.

Nel ribadire l'importanza del principio di proporzionalità nell'ambito di applicazione del processo di controllo prudenziale, la Banca d'Italia suggerisce i principali campi d'azione cui questo principio deve applicarsi. In particolare, per agevolarne una sua concreta attuazione, la normativa vigente prevede la suddivisione delle banche in tre classi, ognuna delle quali caratterizzata da un diverso livello di complessità operativa e dimensionale.

- Classe 1. Rientrano in tale categoria le istituzioni bancarie, compresi i gruppi bancari, autorizzate all'utilizzo di sistemi IRB (*Internal Rating*)

⁶² Nel Titolo III, Capitolo 1, Allegato C della circ. n.263 del 27/12/2006 della Banca d'Italia è riportato il metodo semplificato di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario.

⁶³ Nel Titolo III, Capitolo 1, Allegato B della circ. n.263 del 27/12/2006 della Banca d'Italia è riportato il metodo semplificato di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi.

Based), o del metodo AMA (*Advanced Measurement Approaches*), rispettivamente per il calcolo dei requisiti a fronte della copertura del rischio di credito e di quello operativo. Per quanto riguarda la quantificazione dei requisiti a fronte dei rischi di mercato, fanno parte di questa classe quelle banche che prevedono l'applicazione di modelli interni.

- Classe 2. Fanno parte di questa categoria quelle banche o gruppi bancari che utilizzano metodologie semplificate, e sono caratterizzate da un attivo, individuale o consolidato, superiore a 3,5 miliardi di euro.
- Classe 3. Categoria simile alla classe 2, con un'unica differenza in termini quantitativi, ovvero fanno parte di questa classe le banche, o gruppi bancari, che presentano un attivo, individuale o consolidato, minore o uguale a 3,5 miliardi di euro.

In base alla classe di appartenenza, le banche risultano sottoposte a requisiti diversi, più stringenti per quelle appartenenti alla prima classe, un po' meno per quelle della seconda e terza classe. Ne derivano molte differenze, tra cui quelle relative alle diverse metodologie di misurazione e valutazione dei rischi, alla differente taratura degli stress test utilizzati, alla determinazione del capitale interno complessivo, all'articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi, e inoltre al livello richiesto di approfondimento ed analiticità del processo ICAAP nel suo complesso e della sua successiva rendicontazione alla Banca d'Italia.

Nonostante questa previa suddivisione in classi, è prevista la possibilità per gli intermediari appartenenti alla seconda e terza classe di sviluppare, qualora lo ritengano opportuno, processi interni o metodologie più avanzate rispetto a quelle previste dalla vigente normativa per la classe di appartenenza, motivandone naturalmente tale scelta all'organo di vigilanza.⁶⁴ Inoltre la Banca d'Italia si riserva la possibilità di richiedere a determinati intermediari l'utilizzo di metodologie e

⁶⁴ Ciò potrebbe essere necessario ad esempio nei casi di intermediari in forte evoluzione che necessitano di adottare un approccio adeguato al profilo di rischio connesso all'ambito di operatività specializzata nel quale essi operano.

processi organizzativi diversi da quelli associati alla classe di appartenenza, in modo da cogliere il profilo di rischio di banche in forte evoluzione.

3.3.1 Le fasi dell'ICAAP

Per il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale è prevista, dalle indicazioni della Banca d'Italia, una suddivisione in fasi sequenziali espressamente definite,

1. Individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione;
2. Misurazione e valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno;
3. Misurazione del capitale interno complessivo;
4. Determinazione del capitale interno complessivo e riconciliazione con il patrimonio di vigilanza;

La prima fase è finalizzata all'identificazione, in modo strutturato, e successiva misurazione o valutazione di tutti i rischi, anche potenziali, che potrebbero limitare o ostacolare una banca nel pieno raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati. La normativa lascia molta autonomia alle banche nei processi di identificazione dei rischi, tuttavia sono previsti dei rischi "minimi" che devono essere considerati. Tale elenco di rischi, previsto esplicitamente nelle indicazioni della Banca d'Italia (Allegato A della circ. 263/06), non ha un carattere esaustivo, poiché viene rimessa alle banche, in relazione allo specifico ambito di operatività aziendale, l'individuazione di ulteriori fonti di rischio, da ottenersi tramite una mappatura⁶⁵ dei

⁶⁵ La Mappa dei rischi viene determinata incrociando, per ogni tipologia di rischio identificata, i risk levels (esposizione potenziale al rischio di tipo quantitativo o qualitativo) e i presidi organizzativi sui rischi. Solitamente la Mappa dei rischi viene sviluppata sia su base attuale che prospettica e viene aggiornata periodicamente. L'utilizzo del *risk mapping* ha molti vantaggi in quanto rappresenta uno strumento utile per pianificare gli interventi di rimozione delle eventuali criticità riscontrate, fornisce un'efficace valutazione dei presidi organizzativi sui rischi ed, inoltre, permette di simulare prospetticamente l'impatto di eventuali criticità sui sistemi di governo e controllo dei rischi.

rischi a fronte dei quali è necessario determinare un capitale interno a presidio degli stessi, sia che siano quantificabili o misurabili, che valutabili o non misurabili.

Tabella 3.1 : *Rischi individuati dalla normativa.*

Rischi del primo pilastro	Altri rischi
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Rischio di credito (comprendente anche il rischio di controparte);</i> - <i>Rischio di mercato;</i> - <i>Rischio operativo;</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Rischio di concentrazione;</i> - <i>Rischio di tasso di interesse;</i> - <i>Rischio di liquidità;</i> - <i>Rischio residuo⁶⁶;</i> - <i>Rischi derivanti da cartolarizzazioni;</i> - <i>Rischio strategico;</i> - <i>Rischio di reputazione⁶⁷;</i>

Fonte: rielaborazione personale con informazioni tratte da “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale”, Banca d’Italia, Dicembre 2006, titolo III, capitolo 1, allegato A.

In riferimento alla tripartizione delle banche, nella seconda fase del processo ICAAP, le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi e quelle relative alla determinazione dell’eventuale capitale interno, variano a seconda della classe di appartenenza. In particolare viene lasciata molta libertà d’azione alle banche appartenenti alla prima classe, alle quali è concessa piena autonomia nella definizione delle metodologie di misurazione più adeguate in relazione alle peculiari caratteristiche operative di ciascuna banca. Mentre per le banche appartenenti alla

⁶⁶ Rappresenta il rischio che le tecniche di *credit risk mitigation* utilizzate risultino meno efficaci di quanto previsto.

⁶⁷ Rischio derivante da una percezione negativa dell’immagine della banca da parte degli *stakeholders*.

seconda e terza classe, la normativa risulta più stringente, talvolta definendo in modo puntuale le metodologie da adottare, come nel caso dei modelli di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di concentrazione e del rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario, puntualmente definiti rispettivamente negli allegati B e C della circ. 263/06.

Sempre nella seconda fase dell'ICAAP è previsto l'utilizzo di *Prove di Stress*⁶⁸, che consente alle banche di utilizzare analisi del tipo "what if", e di effettuare una controverifica sui risultati dei modelli di valutazione dei rischi. Naturalmente, anche per quanto riguarda lo *stress testing*, la normativa prevede e definisce modalità differenziate, a seconda della classe di appartenenza, considerando che le banche dovrebbero effettuare prove di stress proporzionate alla natura dei fattori di rischio rilevanti per la loro operatività e, tenendo conto del *trade-off* costi-benefici della costruzione di scenari particolarmente articolati e complessi.

Nella terza fase, relativa alla determinazione del capitale interno complessivo, particolare attenzione è posta sulla possibile presenza di benefici derivanti dalla diversificazione tra le diverse fattispecie di rischio. Anche in questo caso, tenuto conto del principio di proporzionalità, le banche sono tenute ad adottare

⁶⁸ La Prova di Stress fa parte della categoria più ampia delle analisi di scenario (scenario analysis), nelle quali gli analisti fanno congetture circa i possibili cambiamenti nelle determinanti sottostanti del portafoglio (e.g. tassi di interesse, tassi di cambio, *equity prices*, e *commodity prices*), e rivalutano il portafoglio considerando queste variazioni. Il cambiamento nel valore che ne risulta rappresenta la perdita stimata. Nello specifico lo *Stress Testing*, usa uno scenario basato su passati movimenti avversi del mercato, con l'obiettivo di misurare la perdita attesa di una posizione o di un portafoglio a seguito di variazioni estreme dei fattori di rischio. Questo approccio ha un enorme vantaggio perché non richiede assunzioni circa la distribuzione dei rendimenti per il calcolo del rischio. Dall'altro lato però, è molto soggettivo e si basa su un'ipotesi di partenza molto forte, che assume che le future turbative dei mercati finanziari saranno fortemente simili a quelle del passato.

La vigente normativa di vigilanza impone le prove di stress alle banche che vogliono utilizzare metodologie interne di valutazione del rischio. In particolare la Banca d'Italia prevede che l'approccio di stress debba evidenziare il comportamento delle posizioni di portafoglio a seguito di fluttuazioni estreme per ogni fattispecie di rischio, di mercato, di credito e operativo. La Banca d'Italia inoltre prevede due diverse tipologie di prove di stress da eseguire in maniera congiunta: quelle condotte individualmente dalle banche e quelle definite invece in modo esplicito dallo stesso organo di vigilanza. Nel primo caso le metodologie sono scelte autonomamente, ma vanno comunque comunicate alla Banca d'Italia ai fini di verifica; gli scenari utilizzati devono infatti comprendere situazioni di stress elevate e sfavorevoli data la composizione specifica del portafoglio della banca. Nel secondo caso consistono invece in prove di stress che sottopongono il portafoglio a condizioni avverse di mercato, ma effettivamente verificatesi in passato.

metodologie di determinazione del capitale interno complessivo differenziate a seconda della classe di appartenenza. Per le banche appartenenti alla seconda e terza classe è prevista l'adozione di un approccio "building block" semplificato che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del primo pilastro l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Mentre le banche appartenenti alla prima classe, godendo di maggiore autonomia, hanno la possibilità di applicare soluzioni più avanzate, motivando le scelte effettuate all'organo di vigilanza. Tali banche dovranno dimostrare la robustezza e l'affidabilità delle soluzioni adottate.

Rientra inoltre nella terza fase del processo la valutazione della possibilità di mantenere una porzione di capitale aggiuntivo a sostegno di eventuali iniziative con finalità mutualistiche, carattere strategico (e.g. ingresso in nuovi mercati), o per mantenere un adeguato standing creditizio sui mercati finanziari.

L'ultima fase del processo ICAAP prevede la riconciliazione del capitale complessivo con la definizione del patrimonio di vigilanza, spiegando l'utilizzo di eventuali strumenti patrimoniali, non computabili nel patrimonio di vigilanza, a fini di copertura del capitale interno complessivo. L'obiettivo di tale fase è quello di verificare la copertura del fabbisogno di capitale interno complessivo⁶⁹ con il capitale complessivo disponibile. Qualora si dovesse rilevare un fabbisogno di capitale interno eccedente il capitale complessivo disponibile gli organi aziendali vengono tempestivamente informati per l'assunzione delle iniziative conseguenti.

Tuttavia la normativa non regola puntualmente l'allocazione del capitale tra le varie unità aziendali, infatti i riferimenti normativi a riguardo sono piuttosto sfumati (si parla di allocazione del capitale per *business line*).

⁶⁹ Per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

3.3.2 Periodicità e governo societario dell'ICAAP

Le indicazioni dettate dalla Banca d'Italia prevedono l'obbligo per le banche di effettuare, con cadenza annuale, il processo ICAAP. Particolare attenzione è attribuita a questa periodicità dell'ICAAP, in quanto nelle valutazioni annuali le banche identificano anche le azioni correttive da intraprendere, e in tal modo, essendo possibile un riscontro con gli anni precedenti, si pongono le basi per un continuo miglioramento nella gestione e valutazione dei rischi all'interno delle banche, sempre naturalmente sotto la supervisione generale dell'organo di vigilanza.

Sebbene la periodicità è fissata con cadenza annuale, per specifiche fattispecie di rischio può essere definita una cadenza più ravvicinata nel tempo per la relativa valutazione e misurazione dell'esposizione a fronte di tali rischi. Invece per quanto riguarda l'aggiornamento degli scenari di stress, questo può avvenire con minore frequenza di quella annuale, qualora non si siano verificati eventi innovativi o straordinari da precluderne l'efficacia.

In relazione al governo societario dell'ICAAP, le indicazioni emanate dalla Banca d'Italia, lasciano ampio spazio all'autonomia delle singole banche, le quali individuano le funzioni o le strutture aziendali cui compete l'elaborazione o la predisposizione dei vari elementi o delle fasi del processo, tenuto conto delle rispettive strutture organizzative. Tale processo in ogni caso richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e funzioni, quali ad esempio le funzioni di pianificazione, il *risk management*, l'*internal audit*, la *compliance*, la contabilità, ecc..

La responsabilità dell'ICAAP è rimessa agli organi societari i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze. Più che di organi societari preposti alle varie fasi del processo, si parla di "funzioni", operando una macrosuddivisione in tre categorie funzionali (sempre con riferimento al processo ICAAP):

1. *Organo con funzione di supervisione strategica*⁷⁰: ha il compito di definire le linee guida del processo ICAAP e della propensione al rischio, di attuare il processo ICAAP e di sviluppare le linee guida operative di implementazione.
2. *Organo con funzione di gestione*⁷¹: dà concreta attuazione al processo curando che sia rispondente agli indirizzi strategici e che soddisfi una serie di requisiti, tra i quali, consideri tutti i rischi rilevanti, incorpori valutazioni prospettiche, utilizzi appropriate metodologie, sia adeguatamente formalizzato, individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali e sia parte integrante dell'attività gestionale.
3. *Organo con funzione di controllo*⁷²: monitora e controlla l'adeguatezza del processo e la rispondenza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché del processo ICAAP, ai requisiti stabiliti dalla normativa.

3.3.3 Informativa

L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia, consente a quest'ultima di effettuare una valutazione completa sulle caratteristiche fondamentali dei processi interni in materia di gestione del rischio e di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale. Tale resoconto ICAAP, presenta un duplice contenuto; un primo aspetto descrittivo, che consente all'organo di vigilanza di valutare i profili organizzativi e metodologici che hanno consentito lo sviluppo del processo ICAAP; un secondo aspetto valutativo che consente all'autorità di vigilanza di apprezzare l'autovalutazione della banca rispetto al proprio processo interno di pianificazione

⁷⁰ Circ. 263 del 27/12/2006 della Banca d'Italia, Titolo I, Capitolo 1, Parte quarta, pag.24.

⁷¹ Circ. 263 del 27/12/2006 della Banca d'Italia, Titolo I, Capitolo 1, Parte quarta, pag.25.

⁷² Circ. 263 del 27/12/2006 della Banca d'Italia, Titolo I, Capitolo 1, Parte quarta, pag.26.

patrimoniale, identificando le aree di miglioramento e evidenziando le eventuali carenze del processo e le azioni che si intende porre in essere per eliminarle.

La normativa vigente prevede uno schema ben definito per il resoconto ICAAP, che consta di sei diverse aree informative:

1. Linee strategiche e orizzonte di previsione considerato;
2. Governo societario in relazione del processo ICAAP;
3. Metodologie e strumenti utilizzati nel processo;
4. Stima e componenti del capitale interno complessivo riferito sia all'esercizio precedente, sia, in un'ottica prospettica, a quello in corso;
5. Riconciliazione tra capitale complessivo e patrimonio di vigilanza;
6. Autovalutazione dell'ICAAP;

Anche per quanto riguarda l'informativa sulla rendicontazione ICAAP, sono previsti differenti livelli di profondità ed estensione del resoconto, sempre in applicazione del principio di proporzionalità. Sono difatti previsti diversi livelli di analiticità del resoconto in funzione della classe di appartenenza della banca.

Per una migliore comprensione e, anticipando il caso analizzato nel capitolo seguente, è riportato lo schema di riferimento per il resoconto ICAAP definito nel Titolo III, Cap. 1, Allegato D della circ. 263/06.

ALLEGATO D:

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP

1) Linee strategiche e orizzonte previsivo considerato

- a) piano strategico e budget annuali; cadenza di revisione del piano strategico e delle sue componenti; eventi straordinari che motivano la sua revisione;
- b) riconciliazione tra orizzonte temporale del piano strategico e del piano patrimoniale;
- c) fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale.

2) Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con l'ICAAP

- a) descrizione del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP;
- b) descrizione del processo di revisione dell'ICAAP;
- c) definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP agli organi aziendali;
- d) definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP alle varie funzioni aziendali (ad esempio: internal auditing; compliance; pianificazione; risk management; eventuali altre strutture, tra le quali: strutture commerciali di Direzione generale e di rete, contabilità e controllo contabile);
- e) descrizione dei presidi organizzativi e contrattuali relativi ad eventuali componenti del processo ICAAP oggetto di outsourcing;
- f) indicazione della normativa interna rilevante per il processo ICAAP.

3) Esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, stress testing

- a) mappa dei rischi: illustrazione della posizione relativa della banca rispetto ai rischi di Primo e di Secondo Pilastro;
- b) mappatura dei rischi per unità operative della banca e/o per entità giuridiche del gruppo;

- c) tecniche di misurazione dei rischi, di quantificazione del capitale interno, di conduzione dello *stress testing*;
- d) descrizione, per ogni categoria di rischio misurabile, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione più rilevanti;
- e) descrizione generale dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi non misurabili.

4) Componenti, stima e allocazione del capitale interno

- a) quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio e di quello complessivo;
- b) eventuali metodi di allocazione del capitale interno (per unità operative e/o per entità giuridiche).

5) Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e patrimonio di vigilanza

- a) raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari;
- b) elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno;
- c) computabilità a fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili;
- d) stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.

6) Autovalutazione dell'ICAAP

- a) identificazione delle aree del processo suscettibili di miglioramento;
- b) pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale od organizzativo.

3.4 Supervisory Review and Evaluation Process - SREP

Il processo di revisione e valutazione prudenziale, SREP, viene condotto dall'autorità di vigilanza con cadenza annuale e, ha lo scopo principale di accertare che le banche, o i gruppi bancari, siano dotate di adeguati presidi patrimoniali e organizzativi a fronte dei rischi assunti, assicurandone così un generale equilibrio operativo e gestionale.

Attraverso lo SREP gli organi di vigilanza effettuano un riesame delle strategie, dei processi interni e dei sistemi predisposti dalle istituzioni bancarie per conformarsi al dettato normativo, e valutano i rischi ai quali le banche in esame sono o potrebbero essere esposte. L'obiettivo del processo di revisione è quello di verificare che la dotazione patrimoniale e i sistemi predisposti siano idonei ad assicurare una gestione e copertura dei rischi adeguata. Qualora nella fase di revisione dovessero emergere eventuali criticità (inadeguatezza patrimoniale e/o organizzativa), l'autorità di vigilanza può imporre l'adozione di misure atte a rimuovere le carenze riscontrate.

Poiché lo SREP si basa sul confronto tra l'autorità di vigilanza e le banche, questo si articola in varie fasi e prevede diversi gradi di formalizzazione. Infatti, anche lo SREP, si conforma al principio di proporzionalità, per il quale l'ampiezza e l'approfondimento delle attività di analisi e supervisione, e le rispettive intensità e frequenze sono calibrate in relazione alle caratteristiche specifiche delle banche in esame, ovvero delle dimensioni operative e del grado di complessità che le caratterizza.

Come per il processo ICAAP, anche nel processo SREP possono essere individuate delle fasi sequenziali, in particolare:

- Analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti e dei presidi organizzativi predisposti a fronte di tali rischi;

- Verifica delle regole prudenziali in vigore;
- Valutazione e revisione del processo ICAAP;
- Attribuzione di giudizi specifici alle singole fattispecie di rischio, e formulazione di un giudizio complessivo sulla generale situazione della banca;
- Individuazione di eventuali aree di miglioramento e, se ritenuto necessario dall'organo di vigilanza, conseguente intervento correttivo;

Di peculiare importanza risulta la cooperazione esistente tra soggetti controllati e soggetti controllori, difatti al fine di svolgere in modo agevole ed adeguato il processo di revisione e valutazione prudenziale sulle banche, o sui gruppi bancari, con sede sia in Italia che all'estero, la Banca d'Italia collabora con le autorità di vigilanza degli altri paesi, alimentando un continuo scambio di informazioni, in modo da rendere più semplice la supervisione anche di istituti operanti in più stati comunitari.

CAPITOLO 4

4.1 Introduzione

L'analisi di questo Rendiconto Semplificato⁷³, approvato dal Consiglio di Amministrazione della "Banca Popolare delle Province Calabre s.c.p.a"⁷⁴." (società

⁷³ È possibile scaricare una copia del Rendiconto Semplificato della Banca Popolare delle Province Calabre dal seguente link web (bisogna inserire il link specifico del file pdf caricato poiché il sito della banca è ancora in fase di costruzione) :

http://www.bpprovincecalabre.it/Basilea%20Terzo%20Pilastro%20Informativa%20al%20pubblico%20riferimento_31_12_2009.pdf

⁷⁴ Banca Popolare delle Province Calabre – Società cooperativa per azioni, sede legale Reggio Calabria - Via Aschenez 162/64, Sede amministrativa Lamezia Terme (Catanzaro) – Via del Mare 22. Codice ABI 5037.7 , iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5711, iscritta nel registro delle imprese di Reggio Calabria 02370410801 – REA RC173916, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

La Banca ha iniziato la propria attività in data 6/7/2009 e attualmente si trova nella fase finale dello start-up.

cooperativa per azioni) con delibera del 30/4/2010, descrive ai sensi della circolare 263/06, il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), attuale e prospettica. Questa prima rendicontazione si riferisce al periodo 31/12/2009 (valutazione ex-post) – 31/12/2010 (valutazione prospettica).

In tale resoconto vengono analizzate le fasi in cui si articola il processo ICAAP, prestando particolare attenzione all'attività di pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi cui la Banca è o potrebbe essere esposta. Trattandosi della prima rendicontazione semplificata, che rappresenta il punto di partenza per la redazione del Rendiconto ICAAP completo che verrà successivamente inviato con cadenza annuale, la banca, ai fini della misurazione dei rischi ha valutato il capitale interno con riferimento ai rischi del primo pilastro e agli altri rischi per i quali vengono indicate dalla normativa di vigilanza prudenziale metodologie di misurazione semplificate.

Coerentemente con quanto sancito dal principio di proporzionalità previsto dalle istruzioni di vigilanza prudenziale, la Banca Popolare delle Province Calabre fa parte della terza classe, ovvero quella relativa ai gruppi bancari e alle banche che utilizzano metodologie semplificate, con un attivo, individuale o consolidato, pari o inferiore ai 3,5 miliardi di euro. Rispettivamente vengono usate metodologie di calcolo standardizzate per i rischi di credito e per quelli di mercato, il metodo base per i rischi operativi e gli algoritmi semplificati indicati negli allegati B e C del Titolo III della circ. 263/06 per il calcolo del rischio di concentrazione⁷⁵ e del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario⁷⁶.

A seguire è riportato lo schema dello stato patrimoniale riclassificato relativo ai primi sei mesi di attività della banca (dal 6/7/2009 al 31/12/2009) più una valutazione prospettica relativa agli anni 2010 e 2011, da cui si deduce l'appartenenza di tale banca alla terza classe.

⁷⁵ Nel prosieguo del capitolo è esposto in nota l'algoritmo semplificato relativo al calcolo del rischio di concentrazione.

⁷⁶ L'allegato A, a fine capitolo, riporta la metodologia semplificata prevista per il calcolo del rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario.

Tabella 4.1: Stato patrimoniale Riclassificato (valori in migliaia di euro)

ATTIVO	2009 6/m attività	2010	2011
Cassa e disponibilità c/o banche centrali e uff. post.	114	165	244
Crediti verso clientela	4184	23632	31781
Crediti verso enti creditizi	10556	303	1099
Titoli	502	2871	4292
Partecipazione e azioni	0	0	0
Mobili, immobili e oneri plur.	168	318	275
Attività fiscali	290		
Altre voci dell'attivo	170		
TOTALE ATTIVO	15984	27289	37691
PASSIVO			
Debiti verso la clientela	3352	8279	12187
Titoli in circolazione	4740	11657	17587
Altre passività	443	23	82
TFR	11		
Riserve		-408	-468
Patrimonio	7871	7800	7800
Utile (Perdita) di esercizio	-421	-60	503
TOTALE PASSIVO	15984	27291	37691

Fonte: rielaborazione personale di dati presi dal resoconto ICAAP della banca in esame

Seguendo lo schema di riferimento fornito dalla circ. 263/06 nell'allegato D (esposto nel capitolo precedente), il rendiconto si articola nelle seguenti sei aree informative:

1. Linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;
2. Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo;
3. Esposizione ai rischi – metodologie di misurazione e stress testing;
4. Componenti, stima e allocazione del capitale interno;
5. Componenti patrimoniale a copertura del capitale interno;
6. Autovalutazione ICAAP;

Nel prosieguo della trattazione l'attenzione sarà focalizzata sulle aree informative ai numeri 3, 4, 5 e 6, tralasciando le parti relative alle linee strategiche e al governo societario del processo ICAAP⁷⁷.

4.2 Esposizione ai rischi, metodologie e strumenti utilizzati nel processo

A seguito delle fasi relative alla definizione delle linee strategiche e alla descrizione degli assetti organizzativi e dei sistemi di controllo del processo ICAAP, la prima fase pratica allestita dalla banca in esame è stata quella relativa all'attività di mappatura dei rischi, ovvero nell'identificazione di tutte le fattispecie di rischio cui la banca è o potrebbe essere esposta.

⁷⁷ Qualora si vogliono approfondire le parti relative alle linee strategiche e orizzonte previsivo considerato e al governo societario del processo ICAAP, si può prendere visione del resoconto all'indirizzo web :

http://www.bpprovincecalabre.it/Basilea%20Terzo%20Pilastro_Informativa%20al%20pubblico_da%20riferimento_31_12_2009.pdf

In questa fase si è tenuto conto di alcuni aspetti caratterizzanti quali il contesto di riferimento (sistema economico-finanziario) nel quale la banca opera, l'operatività attuale della banca (prodotti e mercato di riferimento) e gli obiettivi strategici della banca utili per l'individuazione di eventuali rischi futuri.

Coerentemente con quanto sancito dalla circ. 263/06, la banca nell'impostazione dei lavori ha tenuto conto dell'elenco dei rischi previsto esplicitamente nelle indicazioni della Banca d'Italia. Precedentemente si è già detto⁷⁸ che tale elenco non ha carattere esaustivo poiché viene rimessa alle banche, in relazione allo specifico ambito di operatività aziendale, l'individuazione di ulteriori fonti di rischio, attraverso appunto una mappatura dei rischi.

La Banca Popolare delle Province Calabre ha articolato l'attività di mappatura in tre fasi sequenziali:

1. Ricognizione delle fattispecie di rischio previste dalla disciplina (elenco Titolo III, Capitolo 1, Allegato A, circ. 263/06);
2. Individuazione in ottica prospettica di ulteriori rischi potenziali rispetto a quelli identificati dalla Banca d'Italia, con l'esclusione da questi rischi potenziali di quelli già compresi in altre categorie di rischio considerate;
3. Individuazione dei rischi rilevanti fra quelli potenziali;

Fase 1. In questa fase la banca ha effettuato una ricognizione delle categorie di rischio previste dalle istruzioni di vigilanza con l'obiettivo di verificare la coerenza dell'elenco dei rischi presente nella documentazione interna della banca rispetto all'elenco fornito dalla Banca d'Italia, di analizzare le motivazioni dell'eventuale assenza di alcune fattispecie di rischio e inoltre di verificare se le ulteriori fattispecie di rischio identificate si possano ricondurre alle categorie di rischio definite dalla vigilanza.

⁷⁸ 3.3 Proporzionalità dell'ICAAP.

Nel resoconto la Banca sottolinea che riguardo al rischio da cartolarizzazione, nonostante sia inserito nell'elenco dei rischi previsti dalla normativa, questo non è stato ritenuto rilevante in quanto la Banca non ha ancora posto in essere alcuna operazione di cartolarizzazione.

Fase 2. La banca, attraverso una attività di assessment, ha individuato tre macrocategorie di rischi, ulteriori rispetto all'elenco fornito dalla Banca d'Italia, cui risulta esposta e che pertanto necessitano di essere gestiti e monitorati. Nello specifico:

- a) Rischi connessi al contesto esterno⁷⁹:
 - Rischio legale;
 - Rischio legato ad eventi catastrofici;
 - Rischio legato ai rapporti con i soci⁸⁰;

- b) Rischi connessi ai processi⁸¹:
 - Rischio legato alla prontezza al cambiamento⁸²;
 - Rischio di outsourcing⁸³;
 - Rischi tecnologici;

- c) Rischi di informativa del processo decisionale⁸⁴:
 - Rischio di informativa gestionale;

⁷⁹ Sono riferiti agli eventi esterni che possono condizionare e modificare in modo rilevante gli obiettivi e le strategie aziendali.

⁸⁰ Rischio legato alla possibilità che una diminuzione della fiducia dei soci indebolisca la capacità della banca di far fruttare efficientemente il patrimonio.

⁸¹ Sono strettamente correlati all'operatività della banca.

⁸² Rischio legato alla possibilità che la banca non sia in grado di assecondare tempestivamente eventuali cambiamenti del mercato.

⁸³ Questa fattispecie di rischio può concretizzarsi in due diverse situazioni:

- Nel caso in cui la banca non definisce in modo completo e adeguato i limiti, i compiti e le responsabilità dell'outsourcer;
- Quando l'outsourcer non rispetta i limiti e i compiti contrattualmente definiti;

⁸⁴ Rischio legato all'eventualità che le informazioni fornite dalla banca ai vari livelli non siano disponibili, complete, corrette, affidabili e tempestive.

- Rischio di informativa amministrativa;
- Rischio di informativa strategica;

Fase 3. Dopo aver identificato le ulteriori fonti di rischio cui risulta essere esposta, è stato effettuato un processo di screening teso ad escludere quei rischi che risultassero già ricompresi nell'elenco fornito dall'autorità di vigilanza, per evitare fenomeni di duplicazione nella misurazione del capitale a rischio. L'analisi condotta ha permesso di ricondurre a tipologie di rischio già previste, e quindi misurate o valutate, tutti i rischi che erano stati precedentemente individuati. La tabella sintetizza i risultati di questa analisi.

Tabella 4.2: Mappatura dei rischi

ULTERIORI RISCHI INDIVIDUATI (rispetto all'elenco della circ. 263/06)	MACROCATEGORIA DI RISCHIO (già presente nell'elenco della circ. 263/06)
Rischio legale	Rischio operativo
Rischio legato ad eventi catastrofici	Rischio operativo
Rischio legato ai rapporti con i soci	Rischio reputazionale
Rischio legato alla prontezza del cambiamento	Rischio strategico
Rischio di Outsourcing	Rischio operativo
Rischi tecnologici	Rischio operativo
Rischio di informativa gestionale	Rischio operativo/strategico
Rischio di informativa amministrativa	Rischio operativo/strategico
Rischio di informativa strategica	Rischio operativo/strategico

Fonte: rielaborazione personale di dati disponibili nel Resoconto ICAAP in esame

Alla luce di ciò, il processo di mappatura dei rischi potenziali ha avuto esito negativo, nel senso che non sono state rilevate ulteriori fattispecie di rischio non riconducibili a quelle già delineate dalle disposizioni di vigilanza.

La banca si propone di riesaminare periodicamente, almeno una volta all'anno od ogniqualvolta subentri una variazione significativa del contesto operativo, il processo di mappatura dei rischi.

In relazione alle metodologie utilizzate dalla banca per la misurazione dei vari rischi e per l'esecuzione degli stress test, in virtù del principio di semplificazione stabilito dalla Banca d'Italia, consentito ai soggetti vigilati in sede di prima rendicontazione del processo ICAAP, la banca ha applicato metodologie semplificate di misurazione per i rischi del primo pilastro. Per i rischi relativi al secondo pilastro, il capitale interno è stato calcolato solo a fronte dei rischi di concentrazione e dei rischi di tasso, escludendo il rischio residuo, il rischio derivante da cartolarizzazioni, il rischio strategico e il rischio reputazionale.

Nello specifico tali rischi sono stati esclusi in virtù di determinate motivazioni:

Rischio specifico. Poiché consiste nel rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino meno efficaci di quanto previsto, la banca in esame, non avendo ancora un certa maturità operativo - gestionale (la banca si trova ancora in fase di start up), ha escluso la computazione di tale fattispecie di rischio. Di fatto, nonostante ciò possa sollevare dei dubbi di metodo sull'approccio seguito dalla banca (considerando il persistere di condizioni di stress sui mercati creditizi e interbancari), quest'ultima non ha ancora sviluppato metodologie solide per la misurazione del rischio residuo e pertanto non si trova nella condizione di poter eseguire un adeguato processo di monitoraggio.

Rischio derivante da cartolarizzazioni. Come detto in precedenza, la banca poiché non ha ancora effettuato alcuna operazione di cartolarizzazione, né

intende effettuare in futuro, non ritiene di dover adottare metodologie di misurazione per tale fattispecie di rischio.

Rischio strategico. Anche per questa tipologia di rischio la banca non ha ancora sviluppato metodologie idonee per la sua misurazione e quindi si trova impossibilitata a monitorarlo. Inoltre, poiché il rischio strategico può derivare anche da errori di posizionamento sui mercati di riferimento, la banca in esame, essendo troppo piccola e troppo giovane, non dispone ancora di idonei strumenti di informazione e monitoraggio che potrebbero mettere in luce un potenziale difetto di posizionamento strategico e quindi un'esposizione al rischio strategico.

Rischio di reputazione. Anche per questa fattispecie di rischio la banca non ha ancora sviluppato idonee metodologie di misurazione, tuttavia tiene a precisare che gode della fiducia degli stakeholder e di avere una buona reputazione nella piazza dove opera.

Dall'analisi del processo di mappatura dei rischi, eseguito dalla Banca Popolare delle Province Calabre, è emersa una certa approssimazione (talvolta forse esagerata) relativa al processo di individuazione dei rischi rilevanti. Soprattutto per quanto riguarda l'esclusione di alcune tipologie di rischio, la banca in esame giustifica questa assenza asserendo di non disporre ancora di metodologie solide ed idonee atte ad una corretta misurazione ed un adeguato monitoraggio di queste fonti di rischio. Un tale approccio risulta essere abbastanza banale (troppo semplice escludere importanti categorie di rischio con la giustificazione di non avere sviluppato delle metodologie adeguate), ma sicuramente queste "notevoli" mancanze sono collegate al fatto che la banca in esame si trova ancora nelle fasi iniziali della propria attività e non ha ancora sviluppato, a livello operativo – gestionale, delle competenze adeguate.

In applicazione del principio di proporzionalità, la banca risulta appartenente alla terza classe che prevede metodologie standardizzate per la misurazione dei

rischi, che consentono alle banche di piccole dimensioni operative e strutturali di calcolare i requisiti patrimoniali secondo modalità semplificate. Di seguito sono riportate le modalità che la banca ha adottato per il calcolo dei requisiti a fronte dei rischi del primo pilastro (credito, controparte, mercato e operativo) e del secondo pilastro (concentrazione e tasso).

Rischio di credito

A fronte di tale rischio la normativa vigente prevede due approcci per il calcolo del relativo requisito patrimoniale⁸⁵:

1. La metodologia standardizzata nella quale i diversi coefficienti di ponderazione sono definiti dalle disposizioni di vigilanza.
2. La metodologia dei rating interni (IRB), che a sua volta può essere suddivisa in un metodo base e uno avanzato.

La banca ha scelto di adottare la metodologia standardizzata per la misurazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito⁸⁶.

Rischio di controparte

La banca allo stato attuale non ha posizioni che possano generare tale rischio.

⁸⁵ Circolare n.263 del 27/12/2006 della Banca d'Italia, Titolo II, Capitolo 1.

⁸⁶ L'applicazione di tale metodologia ha comportato:

- La suddivisione delle esposizioni in diverse classi a seconda della natura della controparte, delle caratteristiche del rapporto o delle modalità di svolgimento;
- L'applicazione di coefficienti di ponderazione diversificati a seconda della classe di esposizioni.

Rischi di mercato

Anche per quanto riguarda i rischi di mercato, considerando il fatto che la banca si trova ancora nella fase di start-up, la banca non presenta allo stato attuale posizioni che possano generare tale fattispecie di rischio.

Rischio operativo

Per il calcolo dei requisiti patrimoniale a fronte del rischio operativo la normativa vigente prevede tre diverse metodologie di calcolo, caratterizzate da livelli crescenti di complessità:

1. Metodo Base (BIA – *Basic Indicator Approach*);
2. Metodo Standardizzato (TSA – *Traditional Standardised Approach*);
3. Metodi Avanzati (AMA – *Advanced Measurement Approach*);

La normativa specifica che le banche debbano adottare il metodo che più risponda alle proprie caratteristiche, alla propria dimensione e alla complessità operative. Inoltre prevede espressamente che le banche di dimensioni più contenute, la cui operatività tradizionale consiste nella raccolta e nella concessione del credito siano tenute ad utilizzare il Metodo Base (BIA).

Tenuto conto che la Banca Popolare delle Province Calabre non supera le soglie, dimensionale e specialistica, previste per l'utilizzo dei metodi TSA e AMA, e considerando anche quanto dettato dalle disposizioni di vigilanza, per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo la banca ha utilizzato il Metodo Base (BIA)⁸⁷.

⁸⁷ Utilizzando tale metodo, il requisito patrimoniale viene calcolato in misura pari ad una percentuale standard di vigilanza (15%) e la media degli importi (di valore positivo) di un "indicatore rilevante" rappresentato dal margine di intermediazione riferito ai tre esercizi precedenti.

Rischio di concentrazione

In virtù del principio di proporzionalità e quindi dell'appartenenza della banca alla terza classe, per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di concentrazione la banca in esame ha utilizzato l'algoritmo semplificato, secondo quanto previsto dalla normativa (circ. 263/06, Titolo III, Cap. 1, Allegato B) previsto dalla normativa che permette di stimare il cosiddetto *Granularity Adjustment*⁸⁸.

Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario

Anche per quanto riguarda la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte di tale rischio la banca ha adottato lo schema metodologico semplificato fornito dall'organo di vigilanza (circ. 263/06, Titolo III, Cap. 1, Allegato C), che prevede l'utilizzo di un algoritmo semplificato⁸⁹ per la determinazione della variazione del valore economico del portafoglio bancario a seguito di uno shock di tasso pari a 200 *basis points*.

⁸⁸ L'algoritmo di calcolo utilizzato è il seguente:

$$GA = C \times H \times \sum_{j=1}^n EAD_i$$

$$H = \frac{(\sum_{i=1}^n EAD_i^2)}{(\sum_{i=1}^n EAD_i)^2}$$

$$GA = C \times \frac{(\sum_{i=1}^n EAD_i^2)}{(\sum_{i=1}^n EAD_i)^2} \times \sum_{j=1}^n EAD_i$$

Dove:

GA = capitale interno a fronte del rischio di concentrazione;

i = esposizione individuale di portafoglio

n = numero delle esposizioni del portafoglio

EAD = coefficiente di proporzionalità di portafoglio

H = indice di Herfindahl di portafoglio

⁸⁹ L'allegato A, a fine capitolo, riporta la metodologia semplificata prevista per il calcolo del rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario.

Rischio di liquidità

In relazione al rischio di liquidità (sia *funding liquidity risk* che *market liquidity risk*), il CdA della Banca Popolare delle Province Calabre adotterà il documento denominato “ICAAP: Politiche per la Gestione del Rischio di Liquidità – Linee Guida” che formalizza il processo di gestione e controllo della liquidità.

La banca allo stato attuale monitora la propria situazione di liquidità operativa attraverso i dati del sistema informatico, e afferma, sulla base di tali dati⁹⁰, di poter considerare la propria situazione, attuale e prospettica, “tranquilla” e capace di fronteggiare anche la prima settimana di una eventuale crisi. Tuttavia, alla luce di quanto stabilito da Basilea 3, questa disponibilità di riserve liquide non sarà sufficiente; pertanto questo dovrà essere un punto cruciale sul quale, in futuro, il processo ICAAP dovrà essere monitorato ed aggiornato.

Altri rischi

La banca considera il rischio svalutazione partecipazione, tuttavia in data 31/12/2009 la banca non detiene partecipazioni.

⁹⁰ Dati tratti dal Resoconto ICAAP della banca in esame:

- Haircut su Attività Prontamente Monetizzabili (APM) : 0
- Crediti di firma : 3%
- Le poste attive relative a crediti verso clienti sono considerate al netto di uno scarto del 10% e superiore alla percentuale complessiva di svalutazioni annualmente effettuate
- Prelievo raccolta a vista clientela : 10%
- Utilizzo margine linee di credito concesse : incremento del 15%

Inoltre alla data del 31/12/2009 le APM risultano essere pari ad € 9.954.857

4.3 Componenti, stima e allocazione del capitale interno

La Banca Popolare delle Province Calabre ha effettuato una valutazione dell'adeguatezza patrimoniale rispetto ai rischi rilevanti sia attuale che prospettica.

Il capitale interno complessivo attuale è stato calcolato, così come previsto dalla normativa per le banche appartenenti alla terza classe, utilizzando l'approccio "Building Block", ovvero la semplice sommatoria algebrica del capitale interno a fronte dei singoli rischi rilevanti. Mentre per quello prospettico è stato considerato anche l'eventuale capitale aggiuntivo necessario per esigenze di carattere strategico o per far fronte all'evoluzione dello scenario di riferimento.

Sempre in virtù del principio di semplificazione, richiamato già precedentemente, la banca ha misurato il capitale interno a fronte dei seguenti rischi:

- Rischio di credito;
- Rischio operativo;
- Rischio di concentrazione;
- Rischio di tasso di interesse sul *banking book*;

Nelle tabelle seguenti sono esposti i valori dei vari requisiti patrimoniali calcolati dalla banca a fronte dei rischi sopra menzionati e del capitale interno complessivo.

Tabella 4.3: Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito

DESCRIZIONE (val. in migliaia di €)	Valore espos. cor.	%	Requisito patr.	%
Amministrazioni centrali e banche centrali	794	5%		0%
Intermediari vigilati	10556	65%	169	32%
Enti territoriali		0%		0%
Enti senza scopo di lucro	166	1%	13	2%
Imprese e altri soggetti	4287	26%	327	61%
Esposizioni al dettaglio		0%		0%
Esposizioni garantite da immobili		0%		0%
Esposizioni scadute		0%		0%
Altre esposizioni	448	3%	25	5%
TOTALE	16251	100%	534	100%

Fonte: rielaborazione personale da dati presi dal resoconto ICAAP.

Tabella 4.4: Requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo

DESCRIZIONE	ANNO	
Margine di intermediazione	2009	218847
Margine di intermediazione	2010	719000
Margine di intermediazione	2011	1711000
Media margine di intermediazione triennio		882949
Requisito Patrimoniale - Metodo Base (BIA)		132442

Fonte: rielaborazione personale da dati presi dal resoconto ICAAP.

Tabella 4.5: Requisito patrimoniale a fronte del rischio di concentrazione

DESCRIZIONE	31/12/2009
Totale esposizione	4276961
Indice di Herfindahl	0,02328
PD (<i>probability of default</i>) media banca	
Costante di proporzionalità	0,784
Requisito Patrimoniale GA	78074

Fonte: rielaborazione personale da dati presi dal resoconto ICAAP.

Tabella 4.6: Requisito patrimoniale a fronte del rischio di tasso di interesse

DESCRIZIONE	31/12/2009
Esposizione ponderata complessiva nelle diverse valute	89317
Patrimonio di vigilanza	7444488
Indice di rischiosità	1,1998
Soglia di attenzione	20%

Fonte: rielaborazione personale da dati presi dal resoconto ICAAP.

Tabella 4.7: Quantificazione del capitale interno complessivo, in ottica attuale e prospettica, adottando un approccio di tipo "Building Block". (Valori espressi in migliaia di euro).

DESCRIZIONE	31/12/2009	31/12/2010
Rischio di credito e di controparte	534	1745
Rischio di mercato		
Rischio operativo	33	108
Altri requisiti		
Requisiti specifici		
Capitale interno rischi di primo pilastro	567	1853
Rischio di concentrazione	78	323
Rischio di tasso di interesse	89	
Capitale interno rischi di secondo pilastro	167	323
Capitale interno complessivo (scenario base)	734	2176
Capitale complessivo	7444	7127
Buffer di capitale in eccedenza (scenario base)	6710	4951

Fonte: rielaborazione personale da dati presi dal resoconto ICAAP.

4.4 Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e Patrimonio di vigilanza.

In questa sezione del rendiconto ICAAP la banca presenta gli aspetti relativi alla determinazione del capitale complessivo e la sua riconciliazione con il Patrimonio di Vigilanza. Viene data particolare evidenza a:

- Determinazione delle diverse misure di capitale interno;
- Componenti patrimoniale a copertura del capitale interno;

Come già detto precedentemente la Banca Popolare delle Province Calabre per la determinazione del capitale interno complessivo ha utilizzato un approccio di tipo “Building Block”, che consiste nella semplice somma dei requisiti regolamentari a fronte dei rischi del primo pilastro più l’eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

Nella tabella che segue è riportato il raccordo tra capitale interno e requisiti regolamentari.

Tabella 4.8: Raccordo tra capitale interno e requisiti regolamentari (valori espressi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	31/12/2009	31/12/2010
Rischio di credito e di controparte	534	1745
Rischio di mercato		
Rischio operativo	33	108
Altri requisiti		
Requisiti specifici		
Capitale interno rischi di primo pilastro (A)	567	1853
Requisiti regolamentari secondo pilastro (B)	734	2176
Differenza (A)-(B)	-167	-323
Capitale interno complessivo (C)	7444	7127
Differenza (C) - (B)	6710	4951

Fonte: rielaborazione personale da dati presi dal resoconto ICAAP.

Poiché la banca ha assunto come capitale complessivo il Patrimonio di Vigilanza, risulta esserci perfetta coincidenza tra le due grandezze e non vi è la necessità di riconciliarle l'una con l'altra.

Tabella 4.9 : Patrimonio di Vigilanza

PATRIMONIO DI VIGILANZA	31/12/2009	31/12/2010
Patrimonio di base (Tier 1)		
<i>Elementi Positivi</i>		
Capitale Sociale	€ 7.825.000	€ 8.025.000
Sovrapprezzo di Emissioni		
Riserve	€ 44.647	€ 44.647
Utile del periodo		
Totale degli elementi positivi	€ 7.869.647	€ 8.069.647
<i>Elementi Negativi</i>	€ 421.499	€ 934.499
Altre immobilizzazioni Immateriali	€ 4.274	€ 8.274
<i>Filtri Prudenziali: Deduzione del patrimonio di base:</i>		
Riserve negative su titoli disponibili per la vendita:		
- Titoli di debito		
Totale degli elementi negativi del patrimonio di base	€ 425.773	€ 942.773
Patrimonio di base - Valore positivo	€ 7.443.874	€ 7.126.874
Patrimonio supplementare (Tier 2)		
<i>Elementi positivi</i>	€ 1.228	€ 1.228
Riserve positive su titoli disponibili per la vendita:		
- Titoli di capitale e quote di O.I.C.R.		
Totale elementi positivi patrimonio supplementare	€ 1.228	€ 1.228
<i>Elementi negativi</i>	€ 614	€ 614
<i>Filtri Prudenziali: Deduzione del patrimonio supplementare</i>		
Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita		
Totale elementi negativi patrimonio supplementare	€ 614	€ 614
Patrimonio di vigilanza - Valore positivo	€ 7.445.102	€ 7.127.388
Patrimonio Tier 3		
Patrimonio di vigilanza incluso il patrimonio di terzo livello (Tier 3)	€ 7.445.102	€ 7.127.388
Patrimonio di vigilanza - Valore positivo	€ 7.445.102	€ 7.127.388

Fonte: rielaborazione personale da dati presi dal resoconto ICAAP.

4.5 Autovalutazione del Processo ICAAP

Nella fase di autovalutazione del processo ICAAP, la Banca Popolare delle Province Calabre ha svolto un'analisi critica sul complesso del processo di controllo prudenziale interno sull'adeguatezza patrimoniale. In particolare si è posta degli obiettivi relativi a determinate aree nelle quali ritiene di dover migliorare le prassi operative.

Azzardando una prima valutazione generale, si può affermare che la banca è esposta ai rischi del primo e del secondo pilastro in misura abbastanza contenuta (questo è dovuto soprattutto al fatto che tale banca allo stato attuale si trova nelle fasi iniziali della sua attività e pertanto non presenta ancora una complessità operativa tale da esporla in maniera rilevante alle varie fonti di rischio). L'attività svolta durante il processo ICAAP, ha permesso alla banca di maturare una certa consapevolezza sulle metodologie di reperimento dei dati contabili, di calcolo dei rischi di credito e degli stress test, che le consentirà nel corso degli anni successivi di effettuare una valutazione significativa e di migliore qualità.

Relativamente alle possibili aree di miglioramento, nella stesura di questa area informativa del resoconto ICAAP, la banca ha delineato quali interventi ha intenzione di porre in essere in relazione soprattutto alla gestione e al monitoraggio dei rischi.

Per quanto riguarda il rischio di credito, nonostante questo sia il più rilevante cui la banca è esposta, sotto il profilo patrimoniale non sembrano esserci problematiche di rilievo. Tuttavia la banca si propone, sulla base delle prime esperienze operative, di migliorare e revisionare il regolamento del credito, per garantire una sua più puntuale gestione.

Analizzando le fonti del rischio operativo, la banca afferma che nell'imminente futuro sarà posta ulteriore attenzione alla formazione del personale in generale e in

particolare agli addetti alle attività di controllo. Inoltre, ai fini del contenimento del rischio operativo, un ulteriore presidio interno verrà dalla funzione di *compliance*.

In relazione al rischio di concentrazione, gli organi societari consapevoli del settore operativo nel quale opera la banca (risulta, o almeno questo è l'intento, specializzata nel micro credito), affermano che la banca continuerà a preferire relazioni di piccolo importo nello spirito del credito popolare, continuando la politica del microcredito e perfezionandone le modalità di accesso e di erogazione. Naturalmente gli organi societari sono consapevoli dell'importanza di operare con controparti di dimensioni rilevanti, con elevato volume di affari, che oltre a determinare un'esposizione minore al rischio di credito (a dispetto dei piccoli prenditori di fondi), comporta un ottimo mezzo di pubblicità per la banca, nel contesto imprenditoriale, rafforzandone l'immagine.

In generale la Banca Popolare delle Province Calabre si impegna ad individuare, insieme eventualmente ad altre strutture federative, metodologie idonee per gli altri rischi del secondo pilastro (residuo, strategico e reputazionale), per i quali allo stato attuale non sono state ancora definite metodologie condivise.

Da questa prima rendicontazione ICAAP, con i dati che sono stati presentati, non sembra emergere la necessità di determinati interventi correttivi. Il patrimonio della banca risulta sufficiente a coprire i rischi, sia attuali che prospettici, lasciando spazio anche ad un possibile, ed auspicabile, ulteriore sviluppo.

Allegato A: Metodologia semplificata di calcolo del rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario.

L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata con riferimento alle attività e passività presenti nel portafoglio bancario. Tale metodologia semplificata può essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato e prevede una serie di fasi successive:

1. Determinazione delle "valute rilevanti". Vengono considerate come valute rilevanti le valute il cui peso, misurato come quota sul totale attivo o sul passivo del portafoglio bancario, risulti superiore al 5%. Ai fini del calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse, le posizioni in "valute rilevanti" vengono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in "valute non rilevanti" vengono aggregate; pertanto solo per queste ultime si ammette la compensazione tra importi espressi in valute diverse.
2. Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali. Le attività e passività a tasso fisso sono classificate in 14 differenti classi temporali in base alla loro vita residua, mentre quelle a tasso variabile sono ricondotte nelle suddette fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse⁹¹.
3. Ponderazione delle esposizioni nette all'interno di ciascuna fascia. All'interno di ciascuna fascia temporale le posizioni attive vengono compensate con quelle passive ottenendo una posizione netta. In seguito la posizione netta viene moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e una approssimazione della *duration* modificata⁹² relativa alle singole fasce (si veda la tabella 1).

⁹¹ Bisogna fare riferimento ai criteri previsti nel "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" e nella circ. n.115 del 7 agosto 1990 della Banca d'Italia, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

⁹² La *duration* modificata approssima la sensibilità del valore economico di una posizione ricadente in una fascia rispetto alle variazioni del tasso di interesse di fascia

4. Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce. Le esposizioni ponderate delle diverse fasce vengono sommate tra loro; l'esposizione netta risultante approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.
5. Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute. Le esposizioni positive relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommate tra loro. In tal modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Tavola 1: Fattori di ponderazione per lo scenario parallelo di +200 basis points.

Fascia temporale	Scadenza mediana per fascia	Duration modificata approssimata (A)	Shock di tasso ipotizzato (B)	Fattore di ponderazione C)=(A)x(B)
A vista e revoca	0	0	200 basis points	0,00%
fino a 1 mese	0,5 mesi	0,04 anni	200 basis points	0,08%
da oltre 1 mese a 3 mesi	2 mesi	0,16 anni	200 basis points	0,32%
da oltre 3 mesi a 6 mesi	4,5 mesi	0,36 anni	200 basis points	0,72%
da oltre 6 mesi a 1 anno	9 mesi	0,71 anni	200 basis points	1,43%
da oltre 1 anno a 2 anni	1,5 anni	1,38 anni	200 basis points	2,77%
da oltre 2 anni a 3 anni	2,5 anni	2,25 anni	200 basis points	4,49%
da oltre 3 anni a 4 anni	3,5 anni	3,07 anni	200 basis points	6,14%
da oltre 4 anni a 5 anni	4,5 anni	3,85 anni	200 basis points	7,71%
da oltre 5 anni a 7 anni	6 anni	5,08 anni	200 basis points	10,15%
da oltre 7 anni a 10 anni	8,5 anni	6,63 anni	200 basis points	13,26%
da oltre 10 anni a 15 anni	12,5 anni	8,92 anni	200 basis points	17,84%
da oltre 15 anni a 20 anni	17,5 anni	11,21 anni	200 basis points	22,43%
oltre 20 anni	22,5 anni	13,01 anni	200 basis points	26,03%

Fonte: circ. 263/2006, Titolo III, Capitolo 1, Allegato C.

Bibliografia :

- Banca d'Italia (1999), *"Istruzioni di vigilanza per le banche"*, circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo IV, Capitolo 1;
- Banca d'Italia (2006), *"Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"*, circolare n. 263 del 27 dicembre 2006;
- Banca d'Italia (Aprile 2009), *"Financial sector pro-cyclicality. Lessons from the crisis"*, Questioni di Economia e Finanza;
- Banca d'Italia (Dicembre 2010), *"Lessons learned from the financial crisis for financial stability and banking supervision"*, Questioni di Economia e Finanza;
- Banca d'Italia (2011), *"Testo Unico Bancario – Versione aggiornata al decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 239"*;
- Banca Popolare delle Province Calabre S.c.p.a. , (2010), *"Resoconto semplificato del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica (ICAAP)"*, Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/4/2010;
- Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Luglio 1988), *"Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi"* (Basilea 1), Banca dei Regolamenti Internazionali;
- Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Gennaio 1996), *"Emendamento dell'Accordo su requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato"*, Banca dei Regolamenti Internazionali;
- Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Settembre 1997), *"Principi Fondamentali per un'efficace Vigilanza Bancaria"*, Banca dei Regolamenti Internazionali;
- Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Settembre 1997), *"Principi per la gestione del rischio di tasso d'interesse"*, Banca dei Regolamenti Internazionali;
- Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Giugno 2004), *"Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi – Nuovo schema di regolamentazione"*, (Basilea 2), Versione integrale aggiornata al giugno 2006, Banca dei Regolamenti Internazionali;
- Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Ottobre 2006), Revisione dei *"Principi Fondamentali per un'efficace Vigilanza Bancaria"*, Banca dei Regolamenti Internazionali;

- Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Ottobre 2006), *“Core Principles Methodology”*, Banca dei Regolamenti Internazionali;
- Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Ottobre 2010), *“La risposta del Comitato di Basilea alla crisi finanziaria: rapporto al G20”*, Banca dei Regolamenti Internazionali;
- Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Giugno 2011), *“Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari”*, Banca dei Regolamenti Internazionali;
- Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Giugno 2011), *“Principles for the Sound Management of Operational Risk”*, Banca dei Regolamenti Internazionali;
- Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, (Giugno 2011), *“Operational Risk – Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches”*, Banca dei Regolamenti Internazionali;
- Mishkin, Eakins, Forestieri, (2010), *“Istituzioni e mercati finanziari – Seconda Edizione”*, Pearson Prentice Hall;
- Nout Wellink, (2011), *“Basel III: a roadmap to better banking regulation and supervision”*, San Pietroburgo, Russia, 24 maggio 2011;
- Pastore, (2009), Seminario *“I rischi ed il loro monitoraggio nelle banche ed i principali aspetti del bilancio bancario”*, Radisson Blues Hotel Roma, 7 settembre 2009;
- U.S.A. National Commission, (Gennaio 2011), *“The Financial Crisis Inquiry Report”*, Official Government Edition;

Sitografia:

- www.bancaditalia.it ;
- www.bis.org ;
- www.bpprovincecalabre.it ;
- www.ilsole24ore.com ;
- www.wikipedia.org ;

